

Norme di adeguamento della legge 26 luglio 1975, n. 354 alle esigenze educative dei condannati minorenni

Relazione di accompagnamento.

L'introduzione di una disciplina speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni rappresenta un traguardo significativo e non più procrastinabile che il nostro sistema penitenziario attende da oltre quarant'anni. Il mandato legislativo contenuto nella legge 23 giugno 2017, n. 103 al punto 85, lettera p) permette finalmente di tenere fede agli impegni assunti dall'Italia sottoscrivendo e ratificando importanti Carte internazionali (si vedano le Regole di Pechino, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori), dalle quali emerge l'esigenza di costruire una giustizia penale "a misura di minore", prospettiva che, guardando alla fase di esecuzione della pena, obbliga all'introduzione di regole penitenziarie speciali tese a garantire individualizzazione e flessibilità del trattamento.

In particolare, le Regole Europee per i minorenni autori di reato (allegate alla Raccomandazione (2008)11 e adottate dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 2008) impongono agli Stati membri di assicurare che l'applicazione e l'esecuzione di sanzioni e misure penali avvengano nel superiore interesse del minorenne, tenendo conto dell'età, della salute psichica e mentale, della maturità e, più in generale della situazione personale (punto 5). Stabiliscono altresì che il ricorso alla detenzione, anche provvisoria, deve essere sempre residuale e della più breve durata possibile (punto 10). Pure la più recente Direttiva UE 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, si riafferma – agli articoli 11 e 12 - la preferenza che deve essere sempre accordata a misure alternative alla detenzione e a modalità esecutive delle forme di privazione della libertà che tengano conto della particolare vulnerabilità dei minorenni.

Peraltro, si tratta di principi già ricavabili dall'art. 31 comma 2 della Costituzione, laddove è assicurata protezione all'infanzia e alla gioventù. In effetti, la speciale cura che il legislatore costituzionale riserva ai minori non trova attuazione proprio in un ambito, quello dell'esecuzione penitenziaria che, più di altri, richiede la salvaguardia e la promozione di una personalità in evoluzione. La pena detentiva, strumento principale del nostro sistema sanzionatorio, contiene consistenti caratteristiche de-socializzanti e una scarsa capacità educativa, in generale, ma ancor di più rispetto a soggetti vulnerabili in ragione dell'età. L'adozione di un modello di processo penale costruito per i minorenni con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 ha fatto propri i dettami costituzionali con un impianto normativo speciale fondato sui bisogni di una personalità in formazione e finalizzato prima di tutto al recupero e alla salvaguardia delle istanze educative. E' evidente quanto sia fondamentale far vivere gli stessi principi nella fase della esecuzione della pena che, per sua natura, deve avere una vocazione ri/educativa ancora più rilevante per i minorenni.

Nelle more dell'intervento legislativo auspicato nell'art. 79 dell'ordinamento penitenziario, si deve alla Corte costituzionale il sapiente lavoro di adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei condannati minorenni, ma questa azione di supplenza non è in grado da sola di dare autonomia, specificità ed effettività al sistema esecutivo minorile. Partendo da queste premesse, il legislatore delegante ha ravvisato la necessità di fissare in un testo normativo i principi consacrati nella Legge fondamentale, nella giurisprudenza costituzionale e nelle Carte internazionali per una giustizia a misura di minorenne:

1. priorità assegnata ai bisogni del minorenne e alla promozione della sua persona, attraverso l'individualizzazione e la flessibilità dell'intervento educativo anche in fase esecutiva;
2. esecuzione penitenziaria costruita preferibilmente attorno alle misure alternative alla detenzione (rinominate misure penali di comunità), così da rendere del tutto residuale il ricorso al carcere;
3. organizzazione delle strutture detentive in modo da favorire la responsabilizzazione dei minorenni condannati e il rafforzamento delle relazioni con il mondo esterno, in funzione di un proficuo inserimento sociale che riduca il più possibile il rischio di commissione di nuovi reati.

Il fulcro della delega è rappresentato dalla preferenza accordata all'esecuzione penale esterna (criteri 4 e 5 del comma 85, lett. p) della legge 103/2017) e dalla previsione di un modello penitenziario che, guardando ai bisogni di ogni singolo condannato, cambia radicalmente l'attuale prospettiva punitiva incentrata sul carcere. L'idea guida è scommettere su un archetipo esecutivo che, pur non rinunciando alla detenzione, ne consenta l'applicazione solo in casi estremi, quando nessun altro tipo di trattamento *in executivis* consentirebbe di

contemperare le finalità assegnate alla pena con le istanze pedagogiche di cui è portatore un soggetto in età evolutiva. Per questo anche la scelta di denominare le forme di esecuzione extra moenia come misure penali di comunità è indicativa dell'opzione di sistema e della prospettiva verso cui tendere: l'uso del termine "comunità" al posto di "alternativa", oltre a coinvolgere direttamente la collettività nell'esecuzione della pena (si veda sub articolo 5), evidenzia che la misura penale di comunità è la modalità principale con la quale deve essere eseguita la pena per i minorenni.

Questa impostazione appare perfettamente in linea con la Raccomandazione (2017)³ adottata dal Consiglio d'Europa il 22 marzo 2017, che promuove l'azione degli Stati membri affinché facciano ricorso, nell'ambito della giustizia penale, a sanzioni e misure di comunità anche come modalità di esecuzione della pena detentiva fuori dagli istituti penitenziari; misure da costruire come restrizioni della libertà personale impositive di condizioni o di obblighi, che permettendo a chi vi è sottoposto di restare all'interno della comunità, agevolano un più efficace percorso di recupero e reinserimento sociale.

Nel complesso, pertanto, la legge delega riafferma l'esistenza di una vocazione pedagogica dell'intero sistema di giustizia penale pensato per i minorenni, dove l'esercizio della potestà punitiva deve realizzarsi in forme tali da non compromettere (o pregiudicare il meno possibile) la positiva evoluzione della personalità del minore. E prova ne sono anche i criteri 1 e 6 posti dal legislatore delegante che, da un lato, assegnano allo stesso tribunale per i minorenni le funzioni di sorveglianza, per proseguire un intervento educativo già avviato in fase di cognizione (criterio n. 1) e, dall'altro, eliminano tutti quegli automatismi contenuti nella legge 26 luglio 1975, n. 354 che impediscono l'accesso alle misure alternative alla detenzione, perché incompatibili sia con la funzione rieducativa della pena, che con il principio di individualizzazione del trattamento (criterio 6).

Per questo, il mandato cui deve dar seguito il legislatore delegato (adeguare l'ordinamento penitenziario alle istanze educative dei condannati minorenni), per essere pienamente assolto richiede un intervento normativo autonomo, organico e coerente con le indicazioni costituzionali e sovranazionali incentrato sugli aspetti dell'esecuzione che debbono caratterizzarsi maggiormente in una dimensione pedagogica. Nella redazione del testo si è seguita la stessa tecnica normativa utilizzata con il d.P.R. 448/1988 e le previsioni speciali introdotte appaiono in evidente continuità con le opzioni di fondo della normativa processuale speciale per i minorenni. Con questo proposito l'intervento normativo, in un testo autonomo e speciale, introduce diverse regole per l'esecuzione nei confronti dei condannati minorenni, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle norme dell'ordinamento penitenziario e del regolamento previsto per gli adulti.

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1.

(Principi generali dell'esecuzione penale minorile).

- 1. Nei confronti dei detenuti e dei condannati minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle della legge 26 luglio 1975, n. 354 e del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e successive modificazioni. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alle esigenze educative del minorenne e nel rispetto dei principi di individualizzazione, di flessibilità dell'intervento educativo e di non discriminazione.**
- 2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure limitative della libertà personale deve favorire, per quanto possibile, percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.**
- 3. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure limitative della libertà personale, anche mediante il ricorso ad attività di studio, di formazione professionale, di orientamento e di inserimento lavorativi, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero, deve favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'integrazione sociale e tendere a prevenire la commissione di ulteriori reati.**
- 4. Non si applicano le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di ogni altra legge, che prevedono divieti automatici di accesso ai benefici o che ne dispongono la revoca automatica.**

Il capo I è dedicato all'elaborazione dei principi che governano l'esecuzione della pena nei confronti di coloro che hanno commesso il reato da minorenni, definendo già dal primo comma dell'articolo 1, la relazione che deve esistere tra questo decreto e l'ordinamento ed il regolamento penitenziario per adulti. L'intervento normativo segue il principio di specialità della disciplina penitenziaria minorile, al quale si aggiunge quello di sussidiarietà: il legislatore delegato si impegna a fissare norme speciali per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, che tengano conto delle loro caratteristiche e degli obiettivi di tutela e promozione che le norme internazionali, la Costituzione e la legge delega prescrivono e facendo rinvio all'ordinamento penitenziario per adulti in relazione a tutti quei profili della fase esecutiva che non siano connotati da una disciplina specifica.

Tutte le norme applicabili ai minori di età debbono essere interpretate ed attuate nel rispetto dei principi di tutela delle istanze educative, di individualizzazione e flessibilità del trattamento e di non discriminazione, come richiesto dalla Raccomandazione (2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato. La relazione di sussidiarietà tra norme speciali e disciplina ordinaria, in particolare, non consente una meccanica trasposizione di queste ultime nel contesto esecutivo minorile, ma richiede un'interpretazione che tenga conto delle peculiarità della condizione dei minori. Il carattere pedagogico che connota l'intero ordinamento penitenziario deve assumere un significato preponderante quando è rivolto ad un condannato in età evolutiva. Secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, infatti, l'art. 31 comma 2 Cost. impone un «*mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca di una propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione di un suo inserimento maturo nel consorzio sociale*» (**Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168**). Inoltre, il principio di specialità non deve elidere tutte quelle garanzie poste a tutela dei diritti di libertà del condannato: un trattamento differenziato è consentito nei confronti dei minorenni, ma mai in senso deteriore rispetto all'adulto.

In attuazione dell'art. 85, lett. f) della legge delega 103/2017, al comma 2 si prevede quali momenti qualificanti del percorso di recupero e di reinserimento dei condannati minorenni, la possibilità di accedere in fase esecutiva ai programmi di giustizia riparativa e di mediazione.

Il successivo comma 3 fissa gli obiettivi cui l'esecuzione penitenziaria minorile deve tendere e delinea alcuni degli strumenti per realizzare gli obiettivi prefissati, in attuazione dei punti 2 e 7 dell'art. 85 lettera p) della legge delega 103/2017: al fine di favorire un percorso di responsabilizzazione, di pieno e positivo sviluppo della persona in vista di un proficuo inserimento sociale, strumenti di intervento imprescindibile sono l'istruzione, la formazione e il lavoro, nonché il ricorso ad attività di tipo risarcitorio che preludano alla ricostituzione di un diverso rapporto con la vittima del reato, ove consenta, e con la collettività (si veda il successivo articolo 5).

Al comma 4 la disposizione attua il punto 6 dell'art. 85 lettera p) della legge delega 103/2017 e recepisce la giurisprudenza della Corte costituzionale che, nel suo pluriennale lavoro di adeguamento della legge penitenziaria alle istanze educative dei detenuti minorenni, ha respinto ogni automatismo che, impedendo l'accesso a misure di favore (o determinandone la revoca automatica), violerebbe il principio di individualizzazione del trattamento funzionale all'attuazione del finalismo rieducativo della pena (art. 27 comma 3 Cost.). In questo senso, si veda da ultimo la sentenza **Corte Cost. 90/2017** che ha dichiarato incostituzionale l'art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni. La Corte recepisce in questa decisione la previsione contenuta nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia approvata il 20 novembre 1989 e in successivi documenti di rilievo sovranazionale, secondo i quali il superiore interesse del minore deve sempre rappresentare il parametro di riferimento nell'assumere decisioni in cui vengono in gioco i suoi diritti di libertà.

ART. 2.

(Tribunale di sorveglianza).

1. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 esercitano rispettivamente le funzioni del tribunale e del magistrato di sorveglianza nei confronti di coloro che hanno commesso il reato da minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

2. Salvo espressa disposizione di legge, le competenze sono ripartite tra il magistrato di sorveglianza e il tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale e della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

3. Si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

In attuazione del primo criterio di delega, questa disposizione riafferma la competenza in materia penitenziaria affidata allo stesso tribunale per i minorenni, nel rispetto di quella specializzazione che qualifica la giurisdizione minorile (art. 3 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). Questa scelta riafferma altresì l'esistenza del principio della continuità educativa: una presa in carico da parte del sistema di giustizia penale che inizia con l'avvio del procedimento e che abbraccia anche la fase dell'esecuzione. L'avvio dell'accertamento penale, infatti, consente di elaborare e mettere in piedi programmi individualizzati volti a favorire un percorso di maturazione e positiva strutturazione della personalità del minorenne e funzionali alla neutralizzazione del pericolo di commissione di nuovi reati e all'inserimento sociale. Questi programmi, tendenzialmente, non dovrebbero interrompersi una volta che il processo termina con l'inflizione di una condanna a pena detentiva; le funzioni di sorveglianza del tribunale per i minorenni dovrebbero assicurare modalità esecutive della detenzione sempre orientate in prospettiva pedagogica.

Non si è ritenuto di dare attuazione alla parte del primo criterio di delega riguardante l'incompatibilità dei giudici del tribunale per i minorenni che abbiano svolto funzioni di cognizione. La formulazione del criterio sembrerebbe subordinarne l'attuazione all'esistenza di cause di incompatibilità disciplinate per legge che, allo stato, non è dato rinvenire nel sistema. Oltretutto, prefigurare una incompatibilità per il tribunale per i minorenni in funzione di giudice di sorveglianza risulterebbe assai difficile, atteso che il giudizio espresso in fase di cognizione verte su un oggetto totalmente diverso (la *res iudicanda*) che difficilmente può determinare un pre-giudizio nel momento in cui si effettua una valutazione personologica ai fini della determinazione delle modalità esecutive della pena. Inoltre, non può tacersi il fatto che l'introduzione di una causa di incompatibilità per le funzioni di sorveglianza avrebbe un effetto dirompente sulla organizzazione dei tribunali per i minorenni, ai quali sono assegnati organici assai ridotti.

ART. 3.

(Estensione dell'ambito di applicazione).

1. Salvo diversa disposizione, le norme previste dal presente decreto si applicano anche a coloro che, avendo commesso il reato da minorenni, hanno compiuto il diciottesimo, ma non il venticinquesimo anno di età.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, quando ricorrono le condizioni ivi previste, la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità stabilite per i minorenni è disposta, con provvedimento motivato, dal magistrato di sorveglianza per i minorenni.

3. Quando l'esecuzione concerne più provvedimenti per reati commessi da minorenne e reati commessi da maggiorenne, non si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Qualora nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne, sopravvenga un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero competente emette l'ordine di esecuzione con le modalità di cui all'articolo 663 del codice di procedura penale, lo sospende e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, ne dispone con ordinanza l'estensione al nuovo titolo; in caso contrario, sempre con ordinanza, ne dispone la cessazione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione.

5. Il magistrato di sorveglianza, nel valutare la possibilità di estensione dell'esecuzione un atto, tiene conto del percorso educativo in essere e della gravità dei fatti oggetto di cumulo.

6. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

7. Nel caso di cui al comma 4, quando il condannato ha compiuto il ventunesimo anno di età, ma non il venticinquesimo, nel valutare l'estensione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste

per i minorenni, il magistrato di sorveglianza tiene conto anche dei criteri indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

8. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando il condannato si trova in custodia cautelare per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

7. L'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenni è affidata al personale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

La norma, inserita nel Capo I sui principi generali della legge, individua l'ambito di estensione della normativa speciale in materia di esecuzione penale minorile.

Al primo comma ed al secondo comma è richiamata la disciplina relativa al limite del compimento del venticinquesimo anno di età prevista dall'art.24 del decreto legislativo n.272 del 1989. In particolare nel secondo comma viene prevista la necessità che il provvedimento con il quale si decide l'applicazione della disciplina ordinamentale da applicare venga adottata in modo motivato.

Al terzo comma viene affrontata la questione relativa al caso in cui vi siano in esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenni e da adulto. Nel sistema della esecuzione non si rintraccia una norma che stabilisca quale regime debba essere applicato nel caso di specie. In mancanza di tale disposizione, le regole generali in materia di esecuzione (individuazione del giudice competente ai sensi dell'art.665 comma 4 c.p.p.) sembrerebbero determinare l'applicazione della disciplina applicabile in ragione della competenza che si determina sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

L'introduzione di un ordinamento penitenziario minorile e la previsione di una disciplina di gran lunga più favorevole rispetto a quella degli adulti, soprattutto in materia di accesso e concessione di misure alternative alla detenzione, pone con forza, il problema della individuazione di un criterio oggettivo che individui la disciplina da applicare nel caso in cui concorrano fatti commessi da minore e fatti commessi da adulto. Diversamente si produrrebbero notevoli dubbi interpretativi con il rischio di far dipendere l'applicazione del regime da un fattore puramente casuale quale quello della sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

La scelta che è stata fatta lascia immutata la competenza in materia di esecuzione ma prevede che la disciplina speciale in materia di esecuzione introdotta per gli autori di reato minorenni, non si applica se è stato commesso anche un fatto dopo il compimento della maggiore età. Tale opzione sembra quella più corretta dal punto di vista dell'equità rispetto ad autori adulti che non hanno commesso fatti da minorenni ed è quella che, almeno nelle intenzioni, lascia meno dubbi interpretativi.

Tuttavia a questo semplice criterio generale di individuazione della disciplina applicabile è stata prevista una deroga descritta al comma 4 della disposizione in commento. Tale deroga disciplina il caso in cui durante l'esecuzione penale per un fatto commesso da minorenni passi in giudicato altra sentenza di condanna per un fatto commesso da adulto. A norma del comma che precede la disciplina applicabile dovrebbe essere quella degli adulti con conseguente cessazione delle modalità esecutive in atto. Si è voluto invece lasciare la scelta della possibilità di prosecuzione della esecuzione con le modalità e le norme previste per i minorenni al magistrato di sorveglianza per i minorenni che dovrà valutare (ai fini della estensione della esecuzione in corso alla parte esecutiva proveniente da titolo per fatti commessi da adulto) la gravità dei fatti oggetto di cumulo e la validità del percorso educativo in atto (comma 5). La deroga prevede come limite di applicazione la circostanza che il destinatario del cumulo abbia una esecuzione in corso in ambito minorile rimanendo, quindi, escluse tutte le ipotesi in cui sia detenuto (comma 8) per reati commessi da maggiorenne. Con la norma in esame si intende mitigare la nettezza della previsione contenuta nel comma precedente lasciando alla valutazione del Magistrato di sorveglianza la possibilità di proseguire l'esecuzione in ambito minorile evitando che l'automatismo del passaggio agli adulti possa danneggiare positivi e magari avanzati percorsi di reinserimento.

Ai fini del procedimento nel caso di specie viene richiamata la disciplina, in quanto compatibile, prevista dall'art. 98 del regolamento 230/2000 che dà applicazione all'art. 51-*bis* della legge penitenziaria in materia di sopravvenienza di titoli esecutivi nel corso della misura di affidamento in prova già concessa.

CAPO II

Esecuzione esterna e misure penali di comunità

ART. 4.

(Principi direttivi e criteri applicativi).

1. Nei confronti dei condannati minorenni possono essere applicate le seguenti misure penali di comunità:

- a) affidamento in prova al servizio sociale;**
- b) affidamento in prova con detenzione domiciliare;**
- c) detenzione domiciliare;**
- d) semilibertà;**
- e) affidamento in prova terapeutico.**

2. Le misure indicate al comma 1 e le altre misure alternative alla detenzione previste dalla legge, si applicano senza limitazioni relative al titolo di reato e alla durata della pena inflitta, quando risultino idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero e ad evitare il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati.

3. Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'età e del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto.

4. Nella scelta della misura, a parità di condizioni, il tribunale o il magistrato di sorveglianza applicano quella che meglio garantisce un rapido inserimento sociale, con il minor sacrificio della libertà personale.

5. La durata delle misure penali di comunità e delle misure alternative è corrispondente alla durata della pena da eseguire. Tutte le misure, compresa la detenzione domiciliare di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 e successive modificazioni, devono prevedere un programma di intervento educativo. Si applica la disciplina della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

6. L'esecuzione delle misure penali di comunità e delle misure alternative, ove non sussistano comprovate e motivate ragioni ostative anche dovute a rapporti con strutturati ambienti criminali, deve avvenire principalmente nel contesto di vita del minorenne, nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari in essere. Le modalità esecutive delle misure debbono essere tali da non aggravarne la natura afflittiva.

7. Con l'applicazione delle misure può essere disposto il collocamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunità possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.

8. Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative, l'osservazione è svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, quelli sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. Il tribunale di sorveglianza può disporre approfondimenti sanitari avvalendosi dei servizi specialistici territoriali o di periti all'uopo nominati.

9. Sono sempre favoriti l'invio e l'accesso a programmi di giustizia riparativa.

10. In ogni caso, il tribunale di sorveglianza richiede, anche a tutela della persona offesa dal reato, dettagliate informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull'idoneità del domicilio indicato per l'esecuzione della misura. Le informazioni sono richieste alle questure o ai comandi delle stazioni dei carabinieri di competenza e, ove necessario, al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

La collocazione delle norme riservate alle misure penali di comunità a ridosso dei principi generali decreta la preferenza assegnata a questa modalità di esecuzione della pena detentiva.

L'articolo 4, dedicato ai principi direttivi dell'esecuzione penale esterna e ai criteri applicativi delle misure penali di comunità, opta per un accesso alle misure *extra moenia* che non prevede limiti quanto a tipologia di reato e all'entità della pena da scontare, scelta coerente con il criterio n. 6 dell'art. 85, lett. p) della legge delega 103/2017 che chiede di eliminare ogni preclusione per la concessione dei benefici penitenziari, poiché

sarebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena e con il principio di individualizzazione dell'intervento penale per i minorenni.

Gli unici presupposti che devono orientare il tribunale di sorveglianza nella valutazione di applicabilità di una misura penale di comunità sono rappresentati dalle finalità cui l'esecuzione penale deve tendere nel rispetto degli artt. 31 comma 2 e 27 comma 3 Cost.: da un lato, favorire una positiva evoluzione della personalità del minorenne e un proficuo percorso di recupero; dall'altro neutralizzare il pericolo di fuga e di commissione di nuovi reati. Quest'ultima locuzione viene impiegata in sostituzione del concetto di pericolosità sociale che difficilmente può connotare un soggetto con una personalità in formazione. L'idea di persona socialmente pericolosa associata ad un minorenne contrasterebbe con l'impronta pedagogica data al modello di giustizia penale minorile e mal si giustificerebbe in un sistema costituzionale che privilegia protezione, rispetto e promozione di quanti sono vulnerabili in ragione dell'età.

L'assenza di ogni limite per l'accesso alle misure penali di comunità appare perfettamente in linea pure con le scelte operate nell'ambito del processo penale minorile, nel quale il ricorso alle principali misure di *diversion* è sganciato da ogni presupposto legato alla tipologia del reato per cui si procede o all'entità della sanzione prevista per quel reato. Significativo, in questo senso, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. 448/1988): esso consente all'ordinamento di rinunciare alla punizione, quando valuta che la sottoposizione del minorenne ad un programma di intervento educativo, con il sostegno e la supervisione dei servizi sociali, possa proficuamente determinare una positiva evoluzione della sua personalità e impedire che torni a commettere nuovi reati. Nei contenuti si tratta di misura del tutto omologa all'affidamento in prova al servizio sociale e alla quale si può ricorrere anche per fattispecie astrattamente punite con le pene più gravi.

Con l'introduzione della messa alla prova, il legislatore processuale del 1988 ha operato una scelta di sistema, optando per un intervento penale che mette in discussione il tradizionale binomio punizione-carcere: le funzioni tradizionalmente associate alla pena (prevenzione speciale, prevenzione generale, retribuzione) possono essere assolte anche ricorrendo a strumenti che puntano in via prioritaria non a punire, ma ad educazione e recupero.

Il superamento di una visione della pena identificabile con il carcere, verso cui questo decreto spinge il modello esecutivo per i minorenni, sta nel ripensare proprio le misure alternative al carcere anche in un'ottica retributiva, riscrivendone contenuti e modalità esecutive. Per questo, l'ambito tipologico delle misure *extra moenia* proposte per i condannati minorenni è governato dal principio di specialità, declinato in un duplice senso: *in primis*, possono essere applicate quelle espressamente disciplinate da questo decreto di adeguamento e, in via subordinata, per potenziarne l'impiego, si può ricorrere anche ad altre misure alternative ricavabili dal sistema per adulti, che siano compatibili con i principi, i caratteri e gli scopi dell'esecuzione penale minorile. In particolare, tutte le misure dovranno prevedere uno specifico programma di intervento educativo (comma 4), costruito sulle esigenze del singolo condannato (comma 2), che miri ad assicurare un rapido e proficuo inserimento sociale, con il minor sacrificio della libertà personale (comma 3). Di regola, dovranno contemplare attività risarcitorie e di utilità sociale in favore delle vittime e della collettività (si veda il successivo articolo 5) e favorire l'accesso a programmi di giustizia riparativa (comma 8).

L'esecuzione penale esterna deve rispondere anche al principio di territorialità (comma 5), funzionale ad assicurare il mantenimento e il rafforzamento delle positive relazioni socio-familiari in essere del minorenne, indispensabili per garantire un più facile ritorno nel proprio ambiente vitale. Tuttavia, questo principio deve trovare un necessario contemperamento in quelle situazioni in cui manchino o non siano educativamente adeguati i riferimenti socio-affettivi del condannato. Si pensi, da un lato, alla situazione dei minori stranieri o di quanti vivono il dramma della marginalità sociale, il cui contesto di vita deve essere costruito *ex novo* per mancanza di ogni tipo di sostegno sul territorio; o, dall'altro, alla condizione di quei minorenni che provengono da ambienti criminali così strutturati da far ritenere educativamente necessario un loro allontanamento, nella prospettiva di un proficuo reinserimento sociale. In questi casi, l'esigenza di costruire per il singolo minorenne un progetto di intervento personalizzato, impone di derogare al principio della territorialità. Non solo: per agevolare il più largo impiego di questi strumenti esecutivi anche nelle situazioni-limite descritte, dove è carente un domicilio idoneo, il comma 6 dell'articolo 4 ne consente l'applicazione con il collocamento del minorenne in una comunità pubblica o del privato sociale.

L'articolo 4, al fianco dei principi direttivi, detta una serie di criteri generali per l'adozione delle misure penali di comunità (commi 2, 7 e 9): criteri che guidano la discrezionalità dell'organo giurisdizionale nella valutazione e favoriscono un'applicazione uniforme della disciplina. In particolare, il tribunale di

sorveglianza dovrà acquisire tutti gli elementi utili non soltanto a determinare quali modalità esecutive meglio contemperino gli interessi del condannato con quelli dell'ordinamento, ma dovrà altresì prendere in considerazione i bisogni di tutela e di giustizia della persona offesa dal reato.

ART. 5.

(Contenuti delle misure penali di comunità).

1. Il tribunale di sorveglianza che applica una misura penale di comunità o altra misura alternativa, allo scopo di favorire la responsabilizzazione e l'inserimento sociale del condannato prescrive al minorenni, di regola, lo svolgimento di attività risarcitorie o di utilità sociale in favore della comunità e, ove vi consentano, in favore della persona offesa dal reato e del danneggiato.

2. Ai fini del presente decreto, le attività risarcitorie e di utilità sociale consistono in prestazioni per quanto possibile dirette a rimediare al danno cagionato. Le prestazioni possono riguardare:

a) attività di volontariato nel settore dell'istruzione, della cultura, dello sport, del sostegno al disagio sociale, dell'accoglienza e dell'integrazione;

b) la partecipazione, anche a titolo gratuito, ad attività di utilità sociale;

c) ogni altra attività in favore della comunità che abbia valenza sociale e che sia idonea a favorire il recupero del minorenni.

3. Le attività risarcitorie e di utilità sociale possono essere svolte, anche congiuntamente, compatibilmente con le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenni e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto.

4. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunità o altra misura alternativa sono indicate le modalità con le quali il nucleo familiare del minorenni è coinvolto nel progetto di intervento educativo. Si applica l'articolo 32 comma 4 del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

L'articolo 5 definisce i contenuti che ogni misura penale di comunità deve prevedere. Si tratta di previsioni che attribuiscono alle misure una spiccata valenza pedagogica, nell'ottica della responsabilizzazione del condannato, quel connotato di afflizione associato alla pena, in grado di potenziarne l'impiego come efficaci sostitutivi del carcere.

La previsione di prestazioni in favore della vittima o della collettività accentua la dimensione trattamentale delle attuali alternative previste per gli adulti e offre una possibile risposta alle contropunte culturali e politiche verso un approccio essenzialmente securitario dell'esecuzione della pena. La sicurezza sociale, secondo questa diversa impostazione, non necessariamente si ottiene attraverso la contenzione, la neutralizzazione del reo; piuttosto, soprattutto per soggetti in giovane età, i cui percorsi evolutivi sono ancora in fase di strutturazione, la sicurezza sociale dipende dalle effettive possibilità di impegno e di recupero che il sistema è disposto a concedere al condannato.

La previsione di attività risarcitorie e di pubblica utilità costruite in positivo serve, da un lato, per rafforzare il senso di responsabilità (*in primis* verso la vittima, ma altresì verso la collettività); dall'altro, per recuperare quel senso di legalità, di rispetto dell'altro e quel vincolo di appartenenza alla comunità, di fiducia reciproca che la condotta criminale ha compromesso. Se l'obiettivo ultimo perseguito attraverso la punizione è quello di scongiurare la commissione di nuovi reati, un atteggiamento costruttivo del reo, che punta a "risarcire" le vittime (dirette e indirette) attraverso attività in loro favore, può costituire uno strumento più efficace del carcere in chiave special-preventiva, permettendo di ricomporre quella conflittualità, quella frattura generata dal reato su cui più facilmente possono edificarsi futuri comportamenti penalmente rilevanti. Oltretutto, un sistema penitenziario che privilegia il ricorso alle misure *extra moenia* necessariamente deve strutturare modelli esecutivi della pena che coinvolgano più da vicino la comunità esterna e i servizi da questa offerti, a supporto del condannato e nell'ottica di una maggiore territorializzazione dell'esecuzione che incentivi un più rapido inserimento sociale.

Non va poi dimenticato che il ricorso ad attività risarcitorie e di utilità sociale come prescrizioni che accompagnano l'adozione di una misura penale di comunità, permette anche di far entrare da co-protagonisti nelle dinamiche dell'esecuzione penitenziaria, sia la vittima, ove consenta, sia la comunità di riferimento per il condannato, dando rilevanza e riconoscimento ai bisogni, alle istanze di giustizia di chi, direttamente o indirettamente, ha subito o ancora patisce le conseguenze dannose del reato.

Anche dal punto di vista definitorio l'articolo 5 rappresenta una norma-cardine dell'intero impianto esecutivo minorile: per identificare le prestazioni che il condannato minorenni può essere tenuto ad effettuare, si è scelto di utilizzare esclusivamente le locuzioni "attività risarcitorie" e "attività di utilità sociale", rinunciando ad ogni riferimento alle "attività riparatorie o ristorative o di mediazione" che avrebbero creato confusione con i percorsi di *restorative justice*, pure favoriti in fase esecutiva (art. 85, lett. f della legge delega 103/2017). Questa disposizione, in sostanza, fa riferimento esclusivamente a quelle prestazioni a beneficio della vittima o della collettività (attività tese a rimediare al danno prodotto, attività di volontariato, attività socialmente utili) che, generalmente connesse con il bene giuridico offeso, qualificano una misura penale in termini di esecuzione alternativa di una sanzione detentiva. Ben diverse, dunque, dai programmi di giustizia riparativa cui il condannato può partecipare in modo del tutto volontario, per affrontare, insieme alla vittima o alla comunità, il conflitto generato dal reato e per ripararne gli effetti. Le attività risarcitorie o di utilità sociale hanno un'incidenza diretta sui tempi e sulle forme dell'esecuzione penale; i programmi di giustizia riparativa no, poiché si compiono in un contesto diverso e indipendente da quello della giustizia penale. Infine, il comma 2 dell'articolo 5, a mero titolo esemplificativo, indica l'ambito delle prestazioni in favore della vittima e della collettività che il condannato minorenni può essere chiamato ad effettuare, nel caso in cui venga ammesso ad una misura penale di comunità; tuttavia si tratta di indicazioni non vincolanti, essendo ammissibili tutte quelle attività che consentono di rimediare al danno prodotto e di facilitare percorsi di responsabilizzazione, di inserimento sociale, oltreché funzionali ad impedire la commissione di nuovi reati.

ART. 6

(Affidamento in prova al servizio sociale).

- 1. Con l'affidamento in prova il minorenni viene affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni per lo svolgimento di un programma di intervento educativo.**
- 2. Il programma, predisposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contiene gli impegni specifici che il minorenni dovrà assumere in ordine:**
 - a) alle attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro o comunque utili per la sua educazione e l'inserimento sociale;**
 - b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi;**
 - c) alle prescrizioni funzionali ad impedire lo svolgimento di attività o la tenuta di rapporti personali che possano portare alla commissione di ulteriori reati.**
- 3. Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza può disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minorenni, con la possibilità di prevedere un collocamento in comunità.**
- 4. L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova indica altresì:**
 - a) le modalità di intervento nel programma del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali;**
 - b) le modalità attraverso cui l'affidato deve adoperarsi in favore della collettività e, ove vi consentano, della persona offesa dal reato e del danneggiato.**
- 5. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni cui il condannato è affidato. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui all'articolo 15, comma 5.**
- 6. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni incontra l'affidato e lo aiuta a gestire le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del condannato. Segue l'andamento del percorso di recupero e riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza.**
- 7. L'esito positivo dell'affidamento estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora il minorenni si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.**

L'affidamento in prova al servizio sociale resta la misura che più di ogni altra appare in grado di soddisfare le istanze educative del condannato minorenni (cfr. criteri 4 e 5 dell'art. 85, lett. p) della legge delega 103/2017) e perciò, stante il suo prevalente carattere pedagogico e i ridotti contenuti afflittivi, è la misura d'esordio del capo dedicato all'esecuzione penale esterna.

Nei contenuti l'affidamento propone un'ampia gamma di prescrizioni obbligatorie che permettono di adattare l'intervento agli specifici bisogni del minorenni (comma 2). L'affidato assume una serie di impegni – costruiti come obblighi di fare – che possono riguardare attività di istruzione, di formazione, di lavoro o comunque utili dal punto di vista educativo e le attività in favore della vittima o della collettività; parallelamente gli possono essere imposti anche obblighi che attengono alla dimora, alla libertà di movimento e divieti riguardanti lo svolgimento di attività non consentite o la tenuta di rapporti personali che potrebbero portare alla commissione di nuovi reati.

Nel rispetto del principio di legalità, cui deve rispondere ogni provvedimento limitativo della libertà personale (art. 13 comma 2 Cost.), l'ordinanza che applica la misura deve fissare, in maniera puntuale, le modalità di coinvolgimento di quanti intervengono nell'esecuzione del programma associato all'affidamento in prova, in particolare i doveri del condannato, così che possa determinarsi in merito alle prescrizioni da osservare e dalle quali dipende la prosecuzione, la modifica e financo la revoca di questo regime esecutivo di favore (comma 4).

Per facilitare il più ampio impiego dell'affidamento in prova, l'articolo 6 comma 3 consente al tribunale di sorveglianza di prevederne l'esecuzione anche con un collocamento in comunità, se il condannato non è in possesso di un domicilio idoneo dove poter svolgere la misura. Questa disposizione, nei fatti, recepisce le buone prassi che già da tempo sono in uso nei tribunali di sorveglianza minorili, che si fanno carico, attraverso l'intervento dei servizi della giustizia minorile, dei bisogni di quei minorenni privi di sostegno economico-finanziario e di validi riferimenti socio-affettivi, ingiustamente destinati – solo per questo – a scontare la loro pena in carcere.

E la scommessa che questa proposta fa sull'affidamento in prova è una scommessa anche sugli uffici di servizio sociale per i minorenni, i quali, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali hanno il compito di prendere in carico l'affidato, predisponendo il progetto di intervento e curandone l'esecuzione. Ne propongono anche la modifica al magistrato di sorveglianza, ove il minorenni non sia in grado di sostenerlo o non appaia più adeguato a soddisfare le sue esigenze educative. I servizi affiancano il condannato per tutta la durata della misura e lo aiutano a gestire e superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, ponendosi come punti di riferimento per lo stesso minorenni, per la famiglia e il suo ambiente di vita.

Si chiede molto agli uffici di servizio sociale per i minorenni e il loro coinvolgimento è determinante per la riuscita dell'affidamento in prova e, in generale, per la praticabilità e l'efficacia di un sistema penitenziario che poggia prioritariamente sulle misure penali di comunità. Una scommessa che risulterà vincente nella misura in cui gli uffici di servizio sociale per i minorenni potranno contare su un personale adeguato, in termini di numeri e di formazione professionale, per assolvere a questo compito di costante accompagnamento del singolo condannato durante lo svolgimento della misura; una sfida che, per ciò, richiede adeguati investimenti in termini di risorse economiche e finanziarie.

ART. 7

(Affidamento in prova con detenzione domiciliare).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, il tribunale di sorveglianza può applicare l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare per parte del giorno o della settimana presso l'abitazione del minorenni, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità.

2. La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui all'articolo 8.

In attuazione del criterio n. 4 del comma 85, lett. p) della legge delega 103/2017, si propone l'introduzione di una nuova misura penale di comunità, un affidamento in prova con detenzione domiciliare che consente di non rinunciare all'adozione di una modalità esecutiva particolarmente connotata in chiave educativa in tutte quelle situazioni in cui il pericolo di commissione di nuovi reati non può essere scongiurato ricorrendo alle sole prescrizioni di fare e agli impegni positivi che il minorenni assume con l'affidamento. Il principio di individualizzazione dell'intervento educativo consente di modulare i contenuti del programma cui il

condannato è sottoposto anche in termini di obblighi di stare (o divieti di allontanamento) se, associati agli obblighi di fare, consentono di raggiungere gli obiettivi di recupero del minore.

Questa misura, di conseguenza, si pone su un gradino più alto dal punto di vista dell'afflittività, rispetto all'affidamento in prova di cui all'articolo 6, ma al fine di impedire che l'indeterminatezza delle prescrizioni riguardanti gli obblighi di stare la rendano più gravosa della detenzione domiciliare, dalla quale mutua in parte le sue forme, si prevede l'introduzione di limiti di durata: il divieto di allontanarsi senza autorizzazione dal luogo di esecuzione della misura può riguardare parte del giorno o della settimana.

ART. 8 **(Detenzione domiciliare).**

1. La pena detentiva può essere eseguita presso l'abitazione del minore o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità, quando non vi sono le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare.

2. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si esegue la misura.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 tengono conto dei diritti fondamentali di cui gode il minore e debbono favorire lo svolgimento di attività esterne culturali, ricreative, sportive, di istruzione, formazione professionale, di lavoro o comunque utili all'inserimento sociale.

4. Al minore sottoposto alla detenzione domiciliare è fatto divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il minore che si allontana senza la prescritta autorizzazione è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

5. Non si applica la seconda parte del comma 5 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

L'istituto della detenzione domiciliare per minorenni mutua le sue forme dall'omologa misura prevista per gli adulti, ma con un significativo intervento sui contenuti, acquista sembianze maggiormente rispondenti alle istanze educative del condannato minore. Attualmente, guardando alla disciplina contenuta nella legge 354/1975, la detenzione domiciliare differisce dalla detenzione in carcere soltanto per il luogo dove ne viene data esecuzione e risulta quasi totalmente priva di contenuto dal punto di vista dell'offerta trattamentale. Negli anni, il legislatore penitenziario è ricorso a questa modalità esecutiva *extra moenia* non tanto per la sua vocazione rieducativa e risocializzante, quanto per la strumentalità in chiave deflattiva del carico penitenziario: via via sono stati allargati i criteri di accesso per gli adulti prevalentemente per consentire di ridurre i tassi di sovraffollamento. Questo non ha certo reso un buon servizio alla detenzione domiciliare che, pur avendo assunto un ruolo particolarmente rilevante nel panorama delle misure alternative, ha perso (se mai l'abbia avuta) gran parte della sua potenzialità in termini di capacità di soddisfare le aspettative di reinserimento sociale del condannato.

E volendo trasportare questa misura in un ordinamento penitenziario speciale per i minorenni, è indispensabile un adeguamento della disciplina riservata agli adulti che potenzi gli aspetti del trattamento (cfr. criterio n. 4 del comma 85, lett. p) della legge delega 103/2017). Per questo, il comma 2 dell'articolo 8 impone l'elaborazione di un progetto di intervento educativo da parte dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni che salvaguardi e promuova i diritti di cui è titolare il condannato in detenzione domiciliare; il successivo comma 3 prevede l'inserimento, nel programma cui il minore è sottoposto, di prescrizioni che favoriscano lo svolgimento di attività (anche in favore della vittima e della collettività) utili dal punto di vista pedagogico e funzionali al suo recupero.

Significative le novità anche per quanto riguarda i luoghi di esecuzione: la detenzione domiciliare, più di ogni altra misura, richiede un domicilio idoneo per essere concessa e per non pregiudicare i diritti e le legittime aspettative di quei minorenni privi di risorse e di riferimenti socio-familiari sul territorio (e perciò quasi sempre destinati ad un'esecuzione *intra moenia*), si prevede la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma altresì in strutture comunitarie di accoglienza anche del privato sociale

(comma 1). In questa prospettiva, nell'ultimo comma, si esclude che la misura debba essere adottata senza oneri per l'amministrazione così come, invece previsto, nella seconda parte del comma 5 dell'articolo 47-ter della legge penitenziaria.

ART. 9 **(Semilibertà).**

- 1. Il minorente ammesso alla semilibertà trascorre parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all'inserimento sociale.**
- 2. La semilibertà può essere applicata anche qualora non sia possibile concedere una delle altre misure per la mancanza di un domicilio idoneo, pubblico o privato. In tal caso, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispose gli interventi necessari per favorire il reperimento di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire, al più presto, la sostituzione della semilibertà con una delle altre misure di maggior favore.**
- 3. Nel programma di intervento educativo sono indicate le prescrizioni che il minorente dovrà osservare all'esterno, con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Nel programma sono specificamente indicati gli orari di rientro in istituto.**
- 4. Il minorente ammesso alla semilibertà è assegnato preferibilmente ad appositi istituti o sezioni e può essere trasferito in altro istituto che agevoli l'organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne, nonché il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale.**
- 5. Il condannato che, senza giustificato motivo, non rientra in istituto o rimane assente per un tempo superiore alle dodici ore è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso. In tali casi la semilibertà può essere revocata. Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare.**

Il criterio n. 5 del comma 85, lett. p) della legge delega 103/2017 individua come prioritario, nell'adeguamento del sistema delle misure alternative ai bisogni di un condannato minorente, l'ampliamento dei criteri di accesso non soltanto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma anche della semilibertà: il delegante, in questo modo, ribadisce la scelta per un modello esecutivo che ricorre alla detenzione in carcere solo come *extrema ratio*.

La semilibertà, malgrado rappresenti una modalità esecutiva della pena a carattere marcatamente detentivo (e tale resta pure per i minorenni), è anche la misura emblematica del principio della progressione trattamentale e per ciò, deve connotarsi in termini peculiari quanto ai contenuti. Il progetto di intervento educativo che viene elaborato per il condannato ammesso alla semilibertà deve necessariamente fare leva su quelle prestazioni che comportano un maggiore impegno e coinvolgimento nella prospettiva dell'inserimento sociale (attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro e di pubblica utilità). E questa spiccata vocazione di recupero assegnata alla semilibertà potrà efficacemente realizzarsi solo se si consente anche una "gestione flessibile" del minorente negli istituti e nelle sezioni ad essi riservati: il comma 4 dell'articolo 9 permette di trasferire in altra struttura il condannato per agevolare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne e il consolidamento delle relazioni socio-familiari.

Anche in questo caso (come per tutte le altre misure) l'inserimento sociale cui si tende può essere favorito prevedendo prescrizioni riguardanti attività risarcitorie e di utilità sociale.

Per raggiungere l'obiettivo posto dal legislatore delegante di ampliare l'ambito di applicazione della semilibertà (attualmente davvero sottoutilizzata per i minorenni), la proposta di adeguamento consente, al comma 2, di impiegare un tale modello esecutivo della pena come alternativa alle più favorevoli misure penali di comunità, quando ad esse non si possa ricorrere per mancanza di un domicilio idoneo. Anche se con la semilibertà il condannato trascorre parte del giorno in carcere, l'accesso a questa misura in attesa del reperimento di un luogo di esecuzione adatto per l'affidamento in prova, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare o la stessa detenzione domiciliare, consente ai servizi sociali per i minorenni di avviare tempestivamente quel progetto di intervento educativo indispensabile per sostenere e accelerare il processo di inserimento sociale.

ART. 10

(Misure penali di comunità in casi particolari).

1. Deve essere favorita l'applicazione delle misure previste dagli articoli 6, 7 e 8:

- a) ai minorenni nei cui confronti potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale;
- b) ai minorenni tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi;
- c) ai minorenni affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e di assistenza presso le unità di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS;
- d) alla madre minorenni con prole di età inferiore ai dieci anni e al padre minorenni, alle stesse condizioni, quando la madre sia assolutamente impossibilitata ad assistere la prole;
- e) ai minorenni affetti da altre gravi patologie i cui programmi di trattamento socio-sanitario possano essere seguiti con maggiori benefici in regime di esecuzione penale esterna.

2. L'esecuzione delle misure può avvenire, oltretutto nel domicilio o in altro luogo di privata dimora, in strutture pubbliche o private convenzionate e adeguatamente attrezzate per la cura e l'assistenza necessarie.

3. L'istanza di cui al comma 1 proposta per ragioni di salute deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario nazionale competente, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e, per le persone di cui alle lettere b) e c), la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare presso le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e adeguatamente attrezzate per la cura e l'assistenza necessarie.

4. La misura disposta per ragioni di salute può essere revocata quando il minorenne interrompe il programma di cura o contravviene alle prescrizioni impartite senza giustificato motivo o si allontana senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza o senza giustificato motivo dal luogo di esecuzione. La revoca non può mai essere disposta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario nazionale competente, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

5. Per quanto non previsto dalla presente disposizione e dalle norme di questo capo, nei casi di cui alle lettere c) e d) si applica la disciplina di cui agli articoli 47-*quater* e 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; nel caso di cui alla lettera b) si applica la disciplina di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

La norma mira ad orientare la decisione del tribunale di sorveglianza verso l'applicazione delle misure penali di comunità in tutti quei casi in cui le condizioni personali del minorenne richiedano l'adozione di particolari modalità esecutive. Il riferimento è ad alcune ipotesi di detenzione domiciliare contenute nella legge di ordinamento penitenziario (per far fronte alle necessità di cura di specifiche patologie o alla tutela della maternità) nonché all'affidamento in prova per tossicodipendenti e alcooldipendenti. Il diritto alla salute e il diritto riconosciuto ai figli minori di crescere accanto ai genitori (diritti da annoverare tra i fondamentali) non possono essere pregiudicati da modalità esecutive della pena che ne impediscono la piena realizzazione.

Dal momento che, per dare attuazione ai criteri della legge delega 103/2017, si è scelto di disciplinare *ex novo* per i minorenni tanto l'affidamento in prova che la detenzione domiciliare (le misure che possono essere applicate ai casi particolari richiamati nel comma 1), è apparso necessario introdurre una autonoma norma di raccordo che prevedesse le speciali modalità esecutive, anche se sono mutate dalle omologhe disposizioni operanti per gli adulti (artt. 47-*quater* e 47-*quinquies* della legge 354/1975 e l'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti - d.P.R. 309/1990).

ART. 11

(Affidamento in prova terapeutico per patologie psichiatriche).

1. Se nel corso dell'esecuzione il detenuto minorenne manifesta patologie psichiatriche o gravi e persistenti disturbi della personalità che richiedono specifici trattamenti a tutela della sua salute, il

tribunale di sorveglianza può applicare l'affidamento in prova al servizio sociale in una struttura pubblica o privata convenzionata, adeguatamente attrezzata per la cura e l'assistenza necessarie.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 e l'individuazione del luogo di esecuzione più idoneo a soddisfare le esigenze di cura del detenuto è affidato al servizio sanitario nazionale competente.

3. Si applica la disciplina di cui agli articoli 6 e 7. Nella predisposizione del programma di intervento educativo l'ufficio di servizio sociale per i minorenni si avvale della consulenza del servizio sanitario che ha certificato la condizione del detenuto.

4. La misura può essere sostituita o revocata quando sono venute meno le esigenze di cura del minorenne.

Non di rado l'esecuzione della pena in strutture detentive determina l'insorgenza nei detenuti di patologie psichiatriche o di gravi e persistenti disturbi della personalità che richiedono particolari trattamenti sanitari. Questi difficilmente possono essere offerti in istituto (dove manca la presenza di personale sanitario specializzato), senza rischi di compromissione ulteriore della salute del paziente o di aggravamento delle condizioni di detenzione del malato stesso e degli altri reclusi.

Per far fronte alle situazioni di disagio mentale che vengono diagnosticate durante l'esecuzione della pena, l'articolo 11 offre un nuovo strumento di intervento terapeutico a tutela della salute del detenuto: un affidamento in prova presso strutture pubbliche o private convenzionate e opportunamente attrezzate per fornire l'assistenza e le cure necessarie. In sostanza, una speciale attenzione viene riservata ai detenuti minorenni che, a cagione dei problemi psichiatrici sviluppati durante la detenzione, appaiono particolarmente vulnerabili e bisognosi di un progetto di intervento educativo che contemperi anche le loro necessità terapeutiche. Per questo, l'elaborazione del progetto è affidata sempre ai servizi sociali minorili, ma che si avvalgono della consulenza dell'autorità sanitaria che ha accertato la patologia, anche per la scelta del luogo di esecuzione dell'affidamento in prova.

A differenza delle altre, questa misura ha una durata che coincide con il permanere delle necessità di cura del minorenne. Nulla vieta tuttavia che, venuti meno i bisogni terapeutici, al posto della revoca il tribunale di sorveglianza possa sostituire questa speciale tipologia di affidamento in prova con una delle altre o con una detenzione domiciliare o una semilibertà.

ART. 12

(Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità).

1. Competente per la concessione, la sostituzione e la revoca delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative è il tribunale di sorveglianza per i minorenni.

2. L'adozione avviene d'ufficio o su istanza del minorenne, del suo difensore e dell'esercente la responsabilità genitoriale, o su proposta del pubblico ministero, dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dell'équipe trattamentale, in base alle condizioni, ai principi e ai criteri fissati dal presente decreto.

3. Per la sostituzione e la revoca, si applica la disciplina di cui all'articolo 16.

4. Al magistrato di sorveglianza per i minorenni è affidata l'applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative, con le modalità di cui articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale.

Questa norma – e le altre che seguono – rappresentano il tentativo di razionalizzare e unificare gli aspetti procedurali che accomunano tutte le misure penali di comunità. Attualmente la disciplina per l'adozione, la sostituzione e la revoca ricavabile dalla legge 354/1975 è assai frammentaria, in buona parte affidata al regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). Le diverse disposizioni sono disseminate, senza una logica apparente, nelle norme dedicate alle singole misure e l'individuazione del loro ambito di operatività è frutto di richiami o rinvii incrociati, non di rado disomogenei dal punto di vista della tecnica legislativa utilizzata. In effetti, i ripetuti interventi di riforma (anche di segno contrastante) che hanno interessato in questi anni l'ordinamento penitenziario per adulti, specialmente le misure alternative alla detenzione, hanno reso assai difficile per l'interprete il compito di fissare sicuri confini applicativi delle diverse disposizioni a carattere procedurale e non sono mancati accesi (e talvolta irrisolti) contrasti esegetici.

Mettere mano ad una riforma dell'esecuzione penitenziaria nei confronti dei minorenni che riscrive buona parte delle misure alternative previste per gli adulti, significa elaborare una disciplina organica a ciò dedicata che superi questi limiti e riduca il rischio di insorgenza di contrasti interpretativi. Significa, in altri termini, adottare una tecnica legislativa nella redazione delle norme che favorisca quanto più possibile una chiara e puntuale delimitazione del loro ambito applicativo.

L'elemento qualificante dell'intervento, anche negli aspetti procedurali, è l'assenza di ogni automatismo che comporti modifiche nel regime esecutivo della pena sottratte alla valutazione discrezionale dell'organo giurisdizionale.

La competenza per l'adozione, la sostituzione e la revoca delle misure penali di comunità resta affidata, come per gli adulti, al tribunale di sorveglianza, mentre l'applicazione in via provvisoria è compito dell'organo monocratico, secondo la disciplina dettata dalla legge penitenziaria (art. 47 comma 4 legge 354/1975).

A proposito dell'adozione: il comma 2, in esordio, afferma il carattere officioso dell'accesso alle misure penali di comunità, a testimoniare che è compito del sistema esecutivo (rectius: della giurisdizione di sorveglianza) salvaguardare il diritto all'educazione del condannato minorenne, specialmente quando questi sia privo del supporto, degli strumenti, delle conoscenze necessari per agire autonomamente. La tutela dell'infanzia e della gioventù, vale la pena ribadirlo, è uno dei principali doveri cui è tenuto chi agisce per conto e nell'interesse della Repubblica (art. 31 comma 2 Cost.).

ART. 13.¹

(Esecuzione delle pene detentive per condannati minorenni).

1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione con le modalità di cui all'articolo 656 comma 3 del codice di procedura penale, lo sospende e trasmette gli atti, senza ritardo, al magistrato di sorveglianza per la fissazione dell'udienza di cui al comma 4. Il decreto di sospensione contiene l'avviso per il condannato che deve al più presto prendere contatti con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni.

2. Se il condannato è già detenuto l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all'interessato.

3. Il magistrato di sorveglianza competente è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero.

4. Il magistrato di sorveglianza, ricevuti gli atti, fissa senza ritardo l'udienza a norma dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale e ne fa dare avviso al condannato, al suo difensore, al pubblico ministero, all'ufficio di servizio sociale per i minorenni competente per l'esecuzione e, nel caso di minori degli anni diciotto, all'esercente la responsabilità genitoriale. Con l'avviso il condannato è altresì avvertito che, non comparendo, potrà essere disposto l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso, il magistrato di sorveglianza può assumere, anche presso il difensore, le necessarie informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

6. All'udienza, il magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero e l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, se ritiene che vi siano le condizioni per l'applicazione di una misura penale di comunità o di altra misura alternativa, sulla base degli accertamenti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, acquisito il consenso del condannato, dispone l'elaborazione di un progetto di intervento educativo da parte dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni che dovrà essere presentato entro sessanta giorni al tribunale di sorveglianza per la valutazione e la decisione sulla applicazione della misura penale di comunità. Il tribunale di sorveglianza decide entro trenta giorni dalla ricezione del progetto. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza l'ordine di esecuzione resta sospeso.

7. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione di una misura penale di comunità o di altra misura alternativa, all'esito della prima udienza o di quella successiva alla elaborazione del progetto educativo, il magistrato o tribunale di sorveglianza trasmettono gli atti al pubblico ministero che

¹ Per una proposta di formulazione alternativa dell'art. 13, si veda la parte finale del documento.

revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione e dispone il trasferimento del condannato in istituto con le modalità di cui all'articolo 277 del codice di procedura penale.

8. Se il minorenni condannato risulta irreperibile anche a seguito dell'eventuale rinnovo della notifica ai sensi del comma 5 il magistrato di sorveglianza restituisce gli atti al pubblico ministero che revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione.

9. Nel caso del comma 8, quando si è proceduto all'esecuzione dell'ordine di carcerazione attraverso accompagnamento del condannato in un istituto penale per minorenni, il pubblico ministero lo comunica, senza ritardo, al magistrato di sorveglianza, il quale procede ai sensi dei commi 4, 6 e 7. In tale ipotesi applica il comma 4 dell'articolo 12.

10. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta nei confronti dei minorenni che per il fatto oggetto della condanna si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene esecutiva.

11. Se il condannato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è sottoposto alle misure cautelari della permanenza in casa o del collocamento in comunità, l'esecuzione prosegue secondo queste modalità fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza.

12. Avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza di cui al presente articolo è ammesso reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

L'introduzione di questa disposizione è volta a favorire un più rapido accesso alle misure penali di comunità e riscrive, inevitabilmente, la disciplina contenuta nell'art. 656 c.p.p. relativa alla esecuzione di pene detentive per i condannati per fatti commessi da maggiorenni. La scelta di eliminare ogni preclusione qualitativa (per tipologia di reato) e quantitativa (per entità della pena da scontare) obbliga, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che applica una pena detentiva, ad un vaglio giurisdizionale sull'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 per permettere al minorenni di eseguire la condanna in misura penale di comunità.

Si tratta di un meccanismo che sgancia l'avvio del procedimento di concessione della misura dalla libertà da una richiesta dell'interessato (diversamente da ciò che accade per gli adulti con l'articolo 656 c.p.p.), in perfetta consonanza con l'opzione di favore espressa dal legislatore delegante verso modelli esecutivi aperti: in questo modo si consente un intervento immediato dell'organo giurisdizionale teso a verificare, per tutti i condannati minorenni liberi, quali siano le più adeguate modalità esecutive, evitando, se del caso, il transito in carcere per coloro che, privi delle capacità e delle risorse necessarie, non hanno presentato nei termini e con le forme dovute l'istanza di misura penale di comunità. In definitiva, l'obiettivo ultimo è quello di correggere la disfunzione del sistema attuale, secondo cui un minorenni non adeguatamente assistito o che non abbia i mezzi personali o le capacità di formulare una richiesta di misura alternativa ai sensi dell'art. 656 c.p.p., non passa da una valutazione del Giudice prima della esecuzione in istituto.

Così, il pubblico ministero competente sospende l'ordine di esecuzione nei confronti del condannato minorenni libero e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale fissa un'udienza in camera di consiglio (comma 4) e, nel contraddittorio con tutte le parti interessate, sulla base degli accertamenti sulla personalità (*ex art. 9 d.P.R. 448/1988*), decide se vi sono le condizioni per la predisposizione di un progetto di intervento educativo da parte dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Il progetto, con il consenso del minorenni, dovrà essere elaborato entro 60 giorni e sottoposto alla valutazione del tribunale di sorveglianza che deciderà sulle modalità esecutive della pena detentiva entro 30 giorni dalla sua ricezione. Fino alla decisione del tribunale l'ordine di esecuzione resta sospeso (comma 6).

Ovviamente all'udienza dinanzi al magistrato di sorveglianza, ove questi ritenga che non ci siano le condizioni per l'applicazione di una misura *extra moenia*, restituirà gli atti al pubblico ministero che, revocata la sospensione dell'ordine di esecuzione, provvederà a disporre la carcerazione del condannato. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza (comma 8).

Per acquisire il consenso del minorenni all'elaborazione del progetto di intervento educativo, determinante pure nell'ottica di una responsabilizzazione del condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre per la prima udienza l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 31 d.P.R. 448/1988 (comma 4). Ove ritenga che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione, ne può disporre la rinnovazione (comma 5). Ma nel caso in cui il minorenni risulti irreperibile anche dopo la rinnovazione della citazione, il magistrato di sorveglianza non può procedere alla valutazione sulla ammissibilità ad una misura diversa dalla

detenzione, né è possibile prevedere che il titolo esecutivo rimanga sospeso senza termine e senza che siano attivate le ricerche del condannato che deve essere comunque sottoposto alla esecuzione della pena. Perciò, una volta accertata l'irreperibilità, il magistrato di sorveglianza deve trasmettere gli atti al pubblico ministero che dà esecuzione all'ordine di carcerazione. Per salvaguardare la garanzia dell'intervento del giudice di sorveglianza nel momento in cui si dà corso alla carcerazione, il pubblico ministero deve comunicare tempestivamente l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione per la fissazione dell'udienza di cui al comma 4 e le valutazioni riguardanti l'eventuale applicazione una misura penale di comunità.

Questa modalità di accesso alle misure penali di comunità ricalca, solo per una minima parte, la disciplina contenuta nell'art. 656 c.p.p., che viene integralmente riscritto per gli aspetti speciali che distinguono le diverse modalità di accesso alle misure per i minorenni. Le disposizioni speciali contenute nell'articolo 13 non operano quando il condannato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è già detenuto in custodia cautelare per lo stesso fatto. In questi casi, come nel caso di diniego della misura penale di comunità, il pubblico ministero dispone darsi corso all'esecuzione e ordina il trasferimento del condannato in istituto.

Per i condannati che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna sono sottoposti alle misure cautelari della permanenza in casa e del collocamento in comunità, si prevede una ultrattività di queste modalità esecutive fino alla decisione del tribunale di sorveglianza: lo scopo è assicurare che eventuali percorsi educativi già in atto vengano bruscamente interrotti prima che l'organo giurisdizionale possa disporre l'eventuale prosecuzione in misura penale di comunità.

ART. 14

(Esecuzione delle misure penali di comunità).

- 1. L'esecuzione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative è affidata al magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita.**
- 2. Il magistrato di sorveglianza di cui al comma 1 provvede altresì all'eventuale modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia all'ufficio di servizio sociale per i minorenni.**
- 3. Il minorenne sottoposto a una delle misure penali di comunità o di altra misura alternativa è affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni competente per territorio, il quale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge attività di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell'esecuzione.**
- 4. Per garantire la continuità dell'intervento educativo e il pieno inserimento sociale, terminata l'esecuzione della pena o della misura, i servizi socio-sanitari territoriali prendono in carico il minorenne per la prosecuzione delle attività di assistenza e sostegno anche curando, ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di riferimento.**
- 5. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una delle misure penali di comunità o di altra misura alternativa, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove possibile, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.**

Questo articolo, nella prima parte (comma 1-3), fissa le regole per l'esecuzione di tutte le misure penali di comunità, ricalcando quanto già previsto per gli adulti, mentre nei commi 4 e 5 introduce importanti novità che tengono conto di talune speciali esigenze dei condannati minorenni e giovani adulti durante e al termine dell'esecuzione della pena.

In particolare il comma 4 si preoccupa di disciplinare quale sia il destino riservato alle misure penali di comunità cui è sottoposto il condannato giovane adulto allo scoccare del venticinquesimo anno di età.

Come chiaramente si desume dall'articolo 3, che richiama la disciplina dell'articolo 24 d.lgs. 272/1989, l'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni è operante fino al compimento del venticinquesimo anno di età, quando il condannato "transita" nel sistema per adulti, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Questo potrebbe voler dire che, una volta entrata in vigore il presente decreto (che elimina ogni limite per l'accesso alle misure), il giovane adulto che si trova in misura penale di comunità al momento del passaggio, si vedrebbe revocato il regime esecutivo di favore, ove nel sistema per adulti non fosse in possesso dei requisiti per accedere a modalità esecutive della pena *extra moenia*, con pregiudizio magari di eventuali percorsi rieducativi e di recupero già proficuamente intrapresi.

Per evitare che ciò possa accadere, la disposizione consente una ultrattività, ove possibile, delle modalità esecutive delle misure penali di comunità anche nei confronti degli ultraventicinquenni. Del resto, si tratta di una previsione in linea con il criterio n. 3 del comma 85, lett. p) della legge delega 103/2017, il quale chiede al legislatore delegato di estendere l'operatività della disciplina minorile «quantomeno ai giovani adulti», prefigurando con l'uso dell'avverbio «quantomeno» la possibilità di superare le soglie anagrafiche che li identificano quando possa essere strumentale alla salvaguardia dei processi educativi in atto.

L'ultimo comma dell'articolo 14 si fa carico dell'esigenza di garantire ai minorenni che hanno concluso l'esecuzione della pena la prosecuzione di un intervento di sostegno e accompagnamento da parte dei servizi socio-sanitari territoriali che agevoli un pieno inserimento sociale. Quasi mai il fine pena coincide con il totale recupero del condannato e a seguito della dimissione, per rendere il passaggio allo stato libero il meno traumatico possibile, spesso appare necessario continuare l'intervento educativo avviato durante l'esecuzione, garantendo le attività su cui il minorenne ha potuto contare fino a quel momento e curando i rapporti con la famiglia e con le altre figure di riferimento.

ART. 15

(Adempimenti esecutivi).

1. L'ordinanza che applica la misura penale di comunità o altra misura alternativa contiene le prescrizioni impartite dal tribunale di sorveglianza per ciascuna misura e indica il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Contiene altresì l'indicazione degli impegni che il condannato assume sulla base del progetto di intervento educativo di cui all'articolo 4, comma 3. Dalla data di sottoscrizione degli impegni decorrono i termini di durata della misura.

2. La cancelleria del magistrato o del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto. Provvede altresì alla notifica di copia dell'ordinanza al difensore del minorenne e alle comunicazioni al pubblico ministero e all'ufficio di servizio sociale per i minorenni competenti per l'esecuzione, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa:

a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo;

b) l'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva;

c) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi la misura.

3. Con l'ordinanza di applicazione della misura, il tribunale di sorveglianza, se il minorenne è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dalla struttura detentiva, nonché l'eventuale accompagnamento da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della misura.

4. Il direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, ricevuta la comunicazione dell'applicazione della misura, designa un assistente sociale affinché provveda all'espletamento dei compiti previsti dalla legge.

5. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni riferisce mensilmente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della misura e sul comportamento del condannato. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare l'interessato o chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 4.

Nessuna novità di rilievo in questa norma che ripropone, per tutte le misure penali di comunità, gli adempimenti esecutivi previsti dal regolamento di esecuzione (d.P.R. 230/2000) nelle singole disposizioni riguardanti le misure alternative per adulti.

ART. 16

(Sostituzione e revoca delle misure penali di comunità).

1. Le misure penali di comunità e le altre misure alternative sono sostituite o revocate, oltretutto nei casi espressamente previsti, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.

2. In via cautelativa il magistrato di sorveglianza può disporre la sospensione o la sostituzione della misura. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

3. In caso di revoca della detenzione domiciliare e della semilibertà, il periodo eseguito a norma degli articoli 8 e 9 è interamente scomputato dalla pena o misura ancora da espiare. In caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza determina la pena o la misura residua da espiare, tenuto conto della durata della misura che è stata concessa, delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento.

Il procedimento di revoca è affidato ad una norma di portata generale, valida per tutte le misure penali di comunità, fatte salve eventuali disposizioni speciali.

E anche in questo caso l'opzione di fondo rifiuta ogni automatismo: ciò comporta che anche in caso di revoca non vi sia il passaggio obbligato all'esecuzione in istituto: il tribunale di sorveglianza può decidere anche per la sostituzione con altra misura penale di comunità che appaia adeguata a soddisfare le esigenze del caso concreto e a garantire l'attuazione degli obiettivi perseguiti (comma 1).

Lo stesso potere di sostituzione e revoca è affidato, in via cautelativa, al magistrato di sorveglianza, il cui provvedimento mantiene i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale che deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione degli atti (comma 2).

L'ultimo comma dell'articolo 16 permette di colmare alcune lacune normative della disciplina per adulti, a proposito del computo del periodo trascorso in misura penale di comunità nel momento in cui viene revocata. Il problema sostanzialmente esiste per il solo affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, poiché per la detenzione domiciliare e la semilibertà, trattandosi di misure a carattere detentivo, l'intero periodo deve essere scomputato nella pena ancora da eseguire (prima parte). Per le due tipologie di affidamento, invece, è il tribunale di sorveglianza che dovrà stabilire l'entità della decurtazione sul residuo di pena, considerate le limitazioni imposte con la misura e il comportamento complessivo tenuto dal condannato.

ART. 17.

(Nuovi titoli di privazione della libertà per fatti commessi da minorenni).

1. Quando, durante l'esecuzione di una delle misure penali di comunità previste dal presente decreto, ovvero di altra misura alternativa nei confronti di condannato minorenne, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva per fatti commessi da minorenne, il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della misura, la dispone con ordinanza; in caso contrario, ne dispone la cessazione. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

2. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Questa disposizione funge da raccordo tra la disciplina prevista per gli adulti che è limitata all'affidamento in prova (art.51-bis ordinamento penitenziario) e le novità introdotte per i minorenni in materia di esecuzione penale esterna, in tutti i casi in cui sopravvengano, durante l'esecuzione di una misura penale di comunità, nuovi titoli di privazione della libertà per fatti commessi da minorenne.

In caso la sopravvenienza riguardi titoli eterogenei (per fatti commessi da maggiorenne), invece, la diversa disciplina applicabile è quella introdotta all'articolo 3.

ART. 18

(Effetti dell'esecuzione delle misure).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 7, l'esecuzione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale.

Norma di chiusura a proposito degli effetti dell'esecuzione delle misure penali di comunità diverse dall'affidamento in prova al servizio sociale: anche in questo caso, per tutte le misure penali di comunità, vale la disciplina prevista per l'affidamento in prova.

CAPO III

Dell'intervento educativo e dell'organizzazione degli istituti penali per minorenni

ART. 19.

(Progetto di intervento educativo).

- 1. La permanenza negli istituti penali per minorenni si attua in conformità ad un progetto educativo predisposto, entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione, dall'area educativa. Il progetto consiste in un programma di intervento personalizzato e flessibile che, previo ascolto del minorenne, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della personalità del condannato. Contiene, fra le altre, le indicazioni circa le modalità con cui attuare le relazioni con il mondo esterno, la vita di gruppo, anche nel rispetto della diversità di genere, nonché circa le attività di istruzione, di formazione, di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e a prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati.**
- 2. È garantito, all'atto dell'ingresso nell'istituto penale, un immediato supporto psicologico ad opera di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidiario.**
- 3. Il progetto educativo è illustrato al condannato con termini per lui comprensibili, tenuto conto della lingua e del livello culturale ed è costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione del minorenne alle opportunità offerte, l'evoluzione dal punto di vista psico-fisico e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione intrapreso.**
- 4. Il progetto di intervento educativo dei condannati deve essere svolto mediante una graduale restituzione di spazi sempre più ampi di libertà, in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.**
- 5. Ove possibile, il progetto di intervento educativo è elaborato anche per i minorenni in custodia cautelare.**

La prima norma del Capo che disciplina l'organizzazione degli istituti penali per minorenni è dedicata alle forme ed alle modalità con le quali deve essere predisposto l'intervento educativo. Viene preferita questa espressione piuttosto che quella più generica utilizzata nell'ordinamento penitenziario che fa riferimento all'attività trattamentale. Per i minorenni in conflitto con la legge appare invece imprescindibile incidere sul percorso evolutivo e sulla formazione della personalità individuando gli strumenti migliori per garantire un percorso educativo che conduca con consapevolezza e maturità verso l'età adulta contenendo al massimo il rischio di una ricaduta nel reato. Si abbreviano i tempi previsti per gli adulti in materia di osservazione e viene esplicitamente prevista la necessità di una progressione del programma che consenta, compatibilmente con il livello di adesione, una fuoriuscita dalla detenzione ed una graduale conquista di spazi controllati di libertà.

ART. 20.

(Tutela della salute).

- 1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dai successivi decreti attuativi, ogni azienda sanitaria nel cui ambito è ubicato un istituto penale per minorenni, a tutela del diritto alla salute dei detenuti, assicura specifiche azioni di protezione e di informazione, ai fini dello sviluppo nei minorenni di un'adeguata educazione sanitaria.**
- 2. Le aziende sanitarie territoriali organizzano i propri servizi per assicurare adeguati interventi di diagnosi e cura ai minorenni con patologie psichiatriche o con gravi e persistenti disturbi della personalità, anche ai fini dell'applicazione della misura di cui all'articolo 11.**

Si tratta di una norma che aggiunge ai compiti di tutela della salute già attribuiti dalla legge al sistema sanitario nel suo complesso, dei compiti specifici attinenti alla educazione indicando la necessità di azioni specifiche di protezione e di informazione che appaiono indispensabili in generale per i minorenni e lo sono ancor di più in ambiente detentivo. Nel secondo comma si introduce un richiamo ai doveri di assistenza sanitaria di tipo psichiatrico anche in funzione della concreta applicazione della misura introdotta con l'art.11.

ART. 21.

(Istruzione e formazione professionale).

- 1. Ai detenuti minorenni è assicurato il completamento dell'istruzione obbligatoria.**
- 2. L'istruzione deve tendenzialmente prevalere sulla formazione professionale e sul lavoro.**
- 3. Ai detenuti che hanno completato il periodo di istruzione obbligatoria sono assicurati corsi di formazione professionale e di avviamento al lavoro.**
- 4. L'istruzione di base degli stranieri detenuti deve comprendere corsi di lingua italiana.**
- 5. Ai sensi dell'art.22 i detenuti sono ammessi a frequentare fuori dall'istituto i corsi di istruzione e di formazione professionale, previe intese con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni.**
- 6. Al fine di favorire l'istruzione e la formazione professionale dei minorenni detenuti, è consentito l'accesso a supporti didattici di tipo elettronico e a prodotti multimediali, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.**

ART. 22.

(Istruzione, formazione professionale e lavoro all'esterno).

- 1. Ai minorenni è estesa la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anche per la frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale all'esterno, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca al recupero sociale.**
- 2. Non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, relative al titolo di reato.**

L'art. 21 ribadisce disposizioni già in vigore. Si sottolinea un principio di carattere generale che riguarda la prevalenza delle esigenze di studio e di formazione su quelle lavorative. Viene, inoltre, introdotta la possibilità di svolgere attività di istruzione e formazione professionale anche all'esterno dell'istituto penale così come espressamente disciplinato dall'art.22 che amplia i presupposti previsti per gli adulti per lo svolgimento di attività all'esterno dell'istituto. Infine viene prevista la possibilità di utilizzo della tecnologia che, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, è indispensabile per garantire ai minorenni uno sviluppo che non produca eccessiva distanza dalle modalità di crescita dei coetanei in ambiente libero.

ART. 23.

(Tutela dell'affettività).

- 1. Il detenuto minorenne ha diritto a otto colloqui mensili con i familiari e con le persone con le quali sussiste un significativo legame affettivo.**
- 2. I colloqui debbono avvenire in orari distribuiti su almeno quattro giorni, di cui uno festivo o prefestivo, stabiliti dal regolamento interno della struttura detentiva.**
- 3. Per favorire il rafforzamento delle relazioni affettive, il minorenne, ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 25, può inoltre usufruire di visite prolungate della durata non inferiore alle quattro ore, secondo l'organizzazione interna dell'istituto.**

4. Le visite di cui al comma 3 possono riguardare l'incontro con uno o più familiari e le persone con le quali sussiste un significativo legame affettivo.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei colloqui e delle visite, per familiari si intendono gli ascendenti fino al secondo grado, i discendenti, i fratelli e le sorelle, i coniugi e i conviventi di fatto. Tra le persone con le quali il detenuto ha un significativo legame affettivo vanno ricompresi gli altri parenti e tutti coloro che rappresentano un punto di riferimento nel percorso di crescita e maturazione personale e sociale del minore.

6. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza di eventuali divieti dell'autorità giudiziaria minorile che impediscono i contatti del minore con le persone indicate nel comma 1.

7. Ai minorenni privi di riferimenti socio-familiari è assicurato un costante supporto psicologico e sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni.

Con questa disposizione si dà attuazione alla parte della delega che impone il rafforzamento dei legami affettivi dei minorenni detenuti. Al primo comma il numero dei colloqui passa da sei ad otto al mese; al secondo comma viene stabilita una regola per cui tra i giorni individuati per i colloqui visivi devono essere previsti uno festivo ed uno pre-festivo. Con il comma 3 vengono introdotte le visite prolungate disciplinate dal successivo art.25. Tali visite sono finalizzate a consentire incontri con uno o più familiari o con persone con le quali il minore ha un significativo legame affettivo, in un ambiente, con modalità e per un tempo tale da permettere una riproduzione, per ovvie ragioni parziale, del mantenimento dei rapporti affettivi anche all'interno dell'istituto penale. Al comma 5 vengono individuati i familiari che hanno diritto ai colloqui ed alle visite e si aggiungono anche coloro che abbiano con il minore un legame affettivo significativo anche senza essere necessariamente familiari. Al comma 6 viene esplicitamente previsto l'onere in capo al direttore di verificare la sussistenza di elementi ostativi derivanti da provvedimenti dall'autorità giudiziaria in ordine alle possibilità di contatto con il minore. Infine, nell'ultimo comma, viene indicata la necessità di sostenere i minorenni privi di legami affettivi anche favorendo l'incontro con rappresentanti del volontariato.

ART. 24. **(Colloqui).**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, la richiesta di colloquio è presentata al direttore dell'istituto dal minore e dalle persone interessate anche telefonicamente o per via telematica. Il direttore dell'istituto autorizza l'ingresso, previa verifica del diritto al colloquio e dell'identità della persona interessata. Al momento dell'ingresso, la persona interessata è sottoposta agli ordinari controlli. Il direttore dell'istituto può affidare ad un suo delegato il compito di autorizzare l'ingresso.

2. Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti.

3. I colloqui si svolgono in locali adeguatamente attrezzati per favorire l'incontro del detenuto con le persone in visita, nonché in aree verdi di pertinenza dell'istituto. I locali per i colloqui non sono soggetti a controllo auditivo.

La norma riproduce sostanzialmente le modalità del procedimento di autorizzazione al colloquio visivo già previste dall'ordinamento penitenziario per gli adulti.

ART. 25. **(Visite prolungate).**

1. Quando il detenuto minore o le persone interessate fanno richiesta di una visita prolungata, la direzione dell'istituto verifica la sussistenza del legame affettivo acquisendo le informazioni necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali, svolgendo se necessario opportuni accertamenti.

2. In caso di imputati, l'autorizzazione è rilasciata dal direttore dell'istituto previo nulla osta del giudice che procede.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la direzione dell'istituto si avvale dell'équipe trattamentale per verificare l'opportunità della visita ai fini del mantenimento e dello sviluppo dei legami affetti del

detenuto e valuta il comportamento tenuto dal minorenni per evitare rischi per la sicurezza e l'uso strumentale della visita.

4. Il diniego dell'autorizzazione è sottoposto a reclamo davanti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

5. Sono favorite prioritariamente le visite dei detenuti che non usufruiscono di permessi premio.

6. Le visite prolungate si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti che debbono essere organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

Si tratta di una norma che introduce una nuova forma di colloquio peraltro già positivamente sperimentata nella prassi. Si tratta di incontri che il minorenni può intrattenere per un tempo prolungato con familiari o con altre persone con le quali abbia un significativo legame affettivo. La norma non prevede deroghe alla disciplina generale in materia di colloqui per quanto attiene alle forme di controllo visivo e stabilisce la necessità di un procedimento che deve consentire di verificare per un verso, la sussistenza dei legami affettivi e l'utilità dell'incontro, per altro la sussistenza di rischi derivanti da una forma di visita lunga e più difficilmente controllabile rispetto ai colloqui ordinari.

ART. 26.

(Colloqui telematici e corrispondenza telefonica).

1. I colloqui di cui all'articolo 24 sono ammessi anche in forma telematica con i familiari e con le persone con le quali il minorenni ha un significativo legame affettivo, prioritariamente per quanti non usufruiscono del numero massimo di colloqui mensili consentiti.

2. I colloqui telematici avvengono in locali appositamente attrezzati e debbono essere organizzati in maniera tale da garantire, per quanto possibile, la riservatezza della comunicazione. Le apparecchiature sono dotate di sistemi di sicurezza che ne impediscono l'uso per scopi diversi da quelli del colloquio con i soggetti autorizzati.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, alle stesse condizioni dei colloqui, è altresì consentita la corrispondenza telefonica mediante l'uso di apparecchi in dotazione dell'istituto fissi o cellulari con scheda prepagata abilitata al solo contatto con determinate utenze previamente autorizzate.

4. La durata della corrispondenza telefonica non può eccedere i venti minuti giornalieri.

Questa disposizione consente l'impiego, peraltro anche in questo caso già sperimentato nella prassi, di strumenti alternativi di comunicazioni soprattutto nei casi in cui vi siano effettive difficoltà per i detenuti di usufruire di colloqui visivi. Viene inoltre ampliato da dieci a venti minuti il tempo di durata massima delle conversazioni telefoniche.

ART. 27.

(Doveri di informativa).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, il provvedimento che dà esecuzione alla pena deve essere notificato dall'autorità competente al minorenni e all'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Il minorenni e l'esercente la responsabilità genitoriale debbono essere informati delle modalità esecutive della pena o della misura applicata, dei diritti di cui godono, dei doveri cui sono tenuti e delle conseguenze in caso di inosservanza delle condizioni e degli obblighi imposti.

3. La direzione della struttura detentiva provvede ad informare immediatamente, anche attraverso l'ufficio di servizio sociale per i minorenni o i servizi socio-sanitari territoriali, l'esercente la responsabilità genitoriale e le altre persone eventualmente indicate dal detenuto e ammesse dall'autorità giudiziaria procedente, dell'ingresso in una struttura detentiva o del trasferimento presso un'altra struttura ovvero presso un altro servizio minorile pubblico o del privato sociale.

4. Tutte le comunicazioni del presente articolo devono essere effettuate in una lingua che i destinatari possano comprendere, anche con il supporto di un mediatore linguistico-culturale.

La disposizione prevede l'obbligo di informativa di tutte le vicende che riguardano l'esecuzione penale al minorenni ed all'esercente della responsabilità genitoriale. Si introduce anche la previsione di una informazione circa le modalità esecutive che essendo finalizzate alla costruzione di un processo educativo devono essere necessariamente comprese e, se possibile, condivise dal minorenni e dal suo nucleo familiare.

ART. 28.
(Dimissioni).

1. Nei sei mesi precedenti alla remissione in libertà, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni prepara e cura, in collaborazione con l'équipe trattamentale, la fase delle dimissioni:

- a) elaborando programmi educativi, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all'esterno, per i condannati che durante l'esecuzione non hanno mai fruito di misure penali di comunità o di altre misure alternative;**
- b) curando i contatti con i familiari di riferimento del minorenni e con i servizi socio-sanitari territoriali ai fini di quanto previsto nell'articolo 14 comma 4;**
- c) rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di volontariato per la presa in carico del soggetto;**
- d) attivando sul territorio le possibili risorse educative, di formazione, di lavoro e di sostegno, in particolare per i condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata e individuando altresì le figure educative o la comunità di riferimento proposta dai servizi sociali per i minorenni o dai servizi socio-sanitari territoriali.**

La norma introduce specifici obblighi di attivazione nel periodo precedente al termine di espiazione, finalizzati ad impedire che dopo il rilascio il minorenni si trovi privo di un adeguato sostegno o di opportunità che potrebbero condurlo alla commissione di nuovi reati. Si tratta di una disposizione collegata alla esigenza pressante di condivisione tra l'azione dei servizi minorili e quella dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di dare continuità all'intervento educativo e di sostegno.

ART. 29
(Territorialità dell'esecuzione).

1. Ove non sussistano comprovate e motivate ragioni ostative, anche dovute a rapporti con strutturati ambienti criminali, ogni provvedimento limitativo della libertà personale deve essere eseguito in strutture situate il più vicino possibile al luogo di residenza o di abituale dimora del minorenni, così da permettere il mantenimento e il rafforzamento delle relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative.

2. L'assegnazione ad un istituto penale per minorenni viene comunicata all'autorità giudiziaria procedente. Qualora venga individuato un istituto diverso da quello più vicino al luogo di residenza o di abituale dimora del minorenni, l'assegnazione è disposta con provvedimento motivato previo nulla osta della autorità giudiziaria procedente.

3. Durante l'esecuzione ogni trasferimento del minorenni in una diversa struttura deve tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1 e deve essere adottato con provvedimento motivato e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente. Nei casi di urgenza, il trasferimento viene eseguito dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ed è comunicato senza ritardo all'autorità giudiziaria competente che adotta le sue determinazioni.

La norma ribadisce una regola generale già prevista dalla legge penitenziaria. Tuttavia attesa l'importanza del luogo in cui viene eseguita la pena, viene prevista una regola generale di preventiva autorizzazione del giudice che procede nel caso di trasferimento e di prima assegnazione (quando essa avviene al di fuori del luogo di residenza o abituale dimora del minorenni) e si prevede la necessità, in tali casi, di un provvedimento motivato dell'amministrazione.

All'ultimo comma si prevede l'ipotesi di trasferimenti da eseguire con urgenza che sono disposti dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità salva la verifica successiva del giudice che procede.

ART. 30

(Caratteristiche degli edifici destinati ad istituti penali per minorenni).

- 1. Le caratteristiche e le dimensioni degli istituti penali per minorenni devono assicurare una organizzazione della detenzione per un numero ridotto di ospiti e comunque funzionale alla formazione di gruppi omogenei costituiti per favorire la progressione trattamentale, l'osservazione e la valutazione della personalità.**
- 2. I locali e gli spazi comuni devono essere adattati ai bisogni dei detenuti e in ogni sezione detentiva sono adeguatamente attrezzate zone per la socialità.**
- 3. Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che presentano non rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi al fine pena e sono stati ammessi allo svolgimento di attività all'esterno dell'istituto. L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia dei detenuti nella gestione della vita personale e comunitaria.**

La norma al primo comma riproduce una indicazione generale già contenuta nell'ordinamento penitenziario che prevede la necessità di organizzare gli istituti in modo tale da ospitare un numero ridotto di detenuti. Per i minori tale regola appare ancora più importante e certamente più praticabile atteso il numero complessivo molto contenuto di ristretti in istituto rispetto agli adulti. Tuttavia si è preferito non indicare un numero massimo di ospiti lasciando all'amministrazione il compito di organizzare la detenzione in modo da favorire, il più possibile, la realizzazione di contesti comunitari e non sovraffollati. Deve essere notato che se per un verso è opportuno che gli istituti penali per minorenni siano destinati ad ospitare un numero non elevato di detenuti, per altro verso è necessario favorire una organizzazione in gruppi che possa permettere una adeguata differenziazione e favorire una progressione trattamentale finalizzata ad aumentare gli spazi di autonomia e responsabilità del detenuto preparandolo gradualmente al rilascio o all'accesso ad una misura di comunità. Per tale ragione è auspicabile un equilibrio tra il numero non troppo alto di ospiti e l'esigenza di consentire raggruppamenti omogenei che sarebbero difficilmente praticabili a fronte di un numero eccessivamente basso di detenuti.

Il comma 2 indirizza l'amministrazione alla esigenza di adattare l'organizzazione degli spazi ai bisogni ed alle caratteristiche dei minorenni. Un'ulteriore specificazione di questa norma di indirizzo è contenuta nel successivo art.32 sulle camere di pernottamento.

Il comma 3 ribadisce una disposizione anche in questo caso già contenuta nella legge penitenziaria, circa la possibilità di istituire sezioni a custodia attenuata che dovrebbero essere caratterizzate da maggiori spazi di autonomia e da un tipo di vita comunitario.

ART. 31.

(Direzione degli istituti penali per minorenni).

- 1. Nei limiti delle dotazioni organiche del ministero della giustizia, alla direzione degli istituti penali per minorenni è preposto, di regola, un dirigente. Con apposito decreto ministeriale sono individuati gli istituti che, per ampiezza e complessità, devono essere considerati sede dirigenziale.**
- 2. Ai dirigenti assegnati agli istituti penali per minorenni è assicurata una formazione specializzata in materia minorile.**

Si tratta di una norma che si rende necessaria attesa la particolare complessità di gestione, anche di natura amministrativo-contabile, degli istituti penali per minorenni ed in particolare di quelli che hanno dimensioni maggiori. Secondo la normativa attuale accedono alla direzione degli istituti per minorenni funzionari di frequente provenienti dalla carriera educativa che, talvolta, non sono adeguatamente formati per affrontare i profili giuridici e gestionali divenuti ancora più complessivi a seguito della possibile estensione a venticinque anni dell'età entro la quale è prevista la permanenza dei condannati all'interno del sistema minorile. Particolare rilievo assume, poi, l'esigenza di una formazione specializzata dei dirigenti individuati per la direzione degli istituti penali per minorenni.

ART. 32

(Camere di pernottamento).

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e ospitare, di regola, due persone. In ogni caso, non possono ospitarne più di quattro.**
- 2. Il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità impartisce le opportune direttive per la tutela dei minorenni in presenza di particolari condizioni di vulnerabilità.**

Il primo comma indirizza l'amministrazione nella direzione di consentire, per quanto compatibile con le esigenze di sicurezza, l'adeguamento delle camere detentive e degli spazi comuni alle esigenze di vita individuale dei minorenni. L'utilizzo di tale espressione indica la possibilità di consentire l'adattamento degli spazi con l'obiettivo di evitare una totale spersonalizzazione dei luoghi superando le caratteristiche tipiche dei luoghi di detenzione spesso caratterizzate da mancanza di colori e da rigida uniformità degli arredi. La norma poi prevede la necessità di attrezzare le camere di pernottamento per due detenuti e mai per un numero superiore a quattro. Sotto tale profilo, per un verso si ritiene che la camera singola possa indurre ad una mancanza di relazioni e di sostegno reciproco che può rilevarsi utile per l'altro verso, però, è necessario porre un limite massimo di ospiti per camere al fine di evitare rischi di conflittualità e di difficoltà di controllo.

Nel secondo comma viene lasciato all'amministrazione il compito di disciplinare le situazioni di maggiore vulnerabilità o di rischio per taluni detenuti.

ART. 33

(Assegnazione, raggruppamento e categorie di detenuti).

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è, di regola, prevista la separazione dei detenuti minorenni dai giovani adulti e degli imputati dai condannati. Le donne sono ospitate in istituti o sezioni apposite. È favorito, comunque, lo svolgimento di attività in comune con le modalità ed i limiti indicati nel regolamento di istituto, secondo le direttive impartite dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.**
- 2. L'assegnazione e il raggruppamento devono avvenire, previo ascolto del minorenne, nel rispetto dei suoi diritti, dei percorsi educativi in atto e in modo tale da favorire l'integrazione culturale ed etnica.**

L'assegnazione in gruppi, come stabilito dall'art.30, deve favorire la progressione trattamentale e l'intervento educativo. La norma, invece, prevede (nel modo più contenuto possibile) i casi di separazione. E' evidente come una necessità di ordine generale sia quella di prevedere una tendenziale separazione per età soprattutto per la presenza di ospiti fino a venticinque anni. Tuttavia si è preferito non prevedere una eccessiva rigidità di tale indicazione. Una scelta che non lasciasse margini di discrezionalità all'amministrazione rischierebbe di produrre effetti negativi soprattutto in presenza di percorsi ben avviati all'interno di un gruppo che, nel caso in cui dovesse applicarsi sempre il criterio della separazione, dovrebbe essere abbandonato con il concreto rischio di compromissione dei processi educativi in atto e di modifica delle abitudini e dei legami che il minorenne può aver instaurato fino a quel momento.

Il secondo comma orienta i criteri di formazione dei gruppi prevedendo la necessità di un coinvolgimento del minorenne nella scelta della sua collocazione interna tenendo conto della necessità di favorire il più possibile l'integrazione e la partecipazione alla vita interna.

ART. 34.

(Permanenza all'aperto).

- 1. Per i detenuti minorenni è assicurata la permanenza all'aperto per almeno quattro ore al giorno e tale periodo di tempo non può essere ridotto. Gli spazi destinati alla fruizione dell'aria aperta sono attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa.**
- 2. La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato e con la presenza degli operatori penitenziari e dei volontari.**

Il numero di ore di permanenza all'aperto viene portato a quattro (rispetto alle previsioni della legge penitenziaria che ne prevede due con la possibilità di ridurre ad una) e soprattutto viene prevista la necessità che gli spazi esterni siano organizzati ed attrezzati anche per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa. L'auspicio è venga definitivamente superata l'idea di spazi aperti (cosiddetti passeggi) totalmente vuoti dove i detenuti passeggiano senza la presenza di operatori ma eventualmente solo sotto la vigilanza della polizia penitenziaria.

ART. 35.
(Regole di comportamento).

- 1. Il regolamento che disciplina la vita nell'istituto è consegnato e illustrato ai detenuti al loro ingresso in istituto, in una lingua ad essi comprensibile e in modo tale che possano intenderne il senso e l'importanza.**
- 2. Ai fini dell'adesione ai programmi di intervento educativo, con la conseguente progressione e concessione di benefici, è valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento:**
 - a) osservare obbligatoriamente gli orari stabiliti dal regolamento di istituto, la cura dell'igiene personale e la pulizia e l'ordine della camera di pernottamento;**
 - b) partecipare alle attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, culturali e sportive. La permanenza nelle camere di pernottamento durante lo svolgimento di tali attività è consentita soltanto in casi eccezionali o per motivi di salute accertati dall'area sanitaria;**
 - c) non consumare i pasti all'interno delle camere di pernottamento, a meno che non vi sia una specifica indicazione in tal senso da parte dell'area sanitaria;**
 - d) improntare i rapporti con i compagni di detenzione e con gli operatori al rispetto reciproco.**
- 3. Fatta salva la disciplina relativa alle condotte disciplinarmente rilevanti, gli operatori verificano costantemente il rispetto delle regole di comportamento. L'autorità giudiziaria che procede e il magistrato di sorveglianza ne sono informati nei casi in cui le violazioni siano reiterate. In tali casi viene avviata una costante azione di sostegno finalizzata a stimolare la partecipazione alla vita di istituto ed il senso di responsabilità del detenuto.**

Il primo comma della disposizione prevede la necessità, ripetuta più volte nel testo, di un coinvolgimento del detenuto nella vita dell'istituto. Presupposto di tale coinvolgimento è che ci sia fin dall'ingresso una precisa illustrazione delle regole interne, delle opportunità che vengono offerte ma anche dei doveri e degli obblighi ai quali il minorenne deve attenersi. A tale proposito vengono indicate, ferme restando le condotte considerate infrazioni disciplinari, le regole di comportamento che il detenuto deve rispettare. La norma tende a favorire la responsabilizzazione del minorenne ed a prevenire il rischio di passività durante il periodo di detenzione. L'adesione al progetto educativo che l'istituto propone presuppone non solo l'osservanza dei divieti ma anche la positiva partecipazione, compatibilmente con le caratteristiche personali, alle attività ed alla vita in comune. Si tratta anche di un efficace strumento organizzativo finalizzato a favorire la conoscenza, i bisogni e le eventuali difficoltà relazioni dei detenuti. Sotto tale profilo il comportamento deve essere osservato dagli operatori e deve essere data adeguata informazione all'autorità giudiziaria che può valutare l'eventuale influenza della condotta intramuraria ai fini delle decisioni che deve assumere.

L'eventuale mancata osservanza delle regole di comportamento deve imporre una immediata attivazione degli operatori per verificare le ragioni ed intervenire per sostenere la partecipazione consapevole alle relazioni con gli altri che le attività dell'istituti devono favorire.

ART. 36.
(Vigilanza dinamica).

- 1. La sicurezza degli istituti penali per minorenni viene assicurata attraverso modelli di vigilanza adeguati alle diverse situazioni interne.**
- 2. Nei periodi di permanenza in sezione che non siano destinati esclusivamente al riposo pomeridiano o notturno, le camere di pernottamento devono restare aperte e consentire l'accesso in modo organizzato agli spazi per la socialità. Il regolamento di istituto disciplina le modalità e i tempi di chiusura delle camere di pernottamento.**

3. La polizia penitenziaria svolge attività di controllo e di prevenzione e partecipa attivamente alla osservazione del comportamento dei detenuti. Lo svolgimento dei servizi è adeguato alle specifiche situazioni di rischio valutate in costante collaborazione con gli altri operatori e con il direttore dell'istituto.

4. Il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità adotta specifiche direttive, anche in deroga al regolamento del corpo della polizia penitenziaria, per adattare l'operatività alla organizzazione della detenzione negli istituti penali per minorenni.

Il comma 1 della disposizione riprende il senso della vigilanza dinamica richiamata nelle direttive europee per la detenzione anche per gli istituti penitenziari per adulti. Si tratta, peraltro, di un modello che anche nel nostro sistema penitenziario si sta gradualmente diffondendo. Il senso della disposizione sta nella modulazione e nella differenziazione del tipo di controllo che la polizia penitenziaria deve mettere in campo in presenza di situazioni diverse. Viene, in altri termini, indicata una strada per la disciplina dei servizi che sia fondata più sulla conoscenza delle persone e sui profili, più o meno alti di rischi per la sicurezza, che sul presidio indistinto di postazioni fisse di aree dell'istituto (pure, in parte, ovviamente necessario).

Il tentativo, con il comma 2, è di delineare un modello di sicurezza fondato sulla conoscenza delle persone ed inscindibilmente legato all'andamento percorsi educativi. Sotto tale profilo è indispensabile una costante collaborazione da parte di tutti gli operatori che devono condividere gli strumenti migliori da mettere in campo sul piano della prevenzione e del controllo.

In questa linea direttrice si colloca il terzo comma della norma che indica la necessità che l'amministrazione impartisca specifiche direttive alla polizia penitenziaria per adattare i servizi alle esigenze degli istituti penali per minorenni. Il regolamento del Corpo, del resto, prevede ampie possibilità di adattamento in deroga alle previsioni ivi contenute, ad opera dell'amministrazione.

ART. 37.

(Perquisizioni personali).

1. Le perquisizioni personali devono essere effettuate con le modalità di cui all'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, tenendo conto della particolare vulnerabilità dei minorenni.

La norma introduce solo una esigenza di particolare cautela nello svolgimento delle perquisizioni al minorenne in linea con le ripetute indicazioni che su questo tema specifico provengono dall'Europa.

ART. 38.

(Sorveglianza particolare).

1. Non si applica ai minori degli anni diciotto l'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai giovani adulti il regime di cui all'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, si applica in casi di eccezionale gravità, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta. Le restrizioni di cui all'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, non possono consistere nell'esclusione del diritto alla socialità. L'adozione del provvedimento con il quale si applica la sorveglianza particolare è accompagnata dalla previsione di una costante opera di sostegno degli operatori, finalizzata al ripristino del regime ordinario.

Viene abolito l'istituto per i minori di diciotto anni. In questo caso la norma utilizza l'espressione "minore di anni diciotto" per indicare le persone che al momento in cui potrebbe essere applicato l'istituto in commento hanno meno di diciotto anni. Diversamente nel testo quando si fa riferimento al minorenne si intende, ovviamente, colui che ha commesso il reato da minorenne.

Per i giovani adulti, invece, l'istituto sopravvive ma viene di gran lunga ridimensionato rispetto alle previsioni della legge penitenziaria e soprattutto viene ribadita la necessità di un rafforzato intervento di sostegno.

ART. 39.
(Regime e sanzioni disciplinari).

1. I detenuti minorenni sono chiamati a rispondere delle infrazioni disciplinari previste dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni.
2. I detenuti minorenni non possono essere puniti per un comportamento che non sia espressamente previsto come infrazione dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, né con sanzioni diverse da quelle previste dal presente articolo.
3. Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
 - a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto;
 - b) attività dirette a rimediare al danno cagionato;
 - c) esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni e impiego di quel tempo in attività supplementari di studio o di lavori domestici;
 - d) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni. Per i detenuti minori degli anni diciotto la sanzione non può consistere nel totale isolamento e nel divieto di contatti con altri detenuti, né possono essere previste restrizioni ulteriori. Per quanto possibile, la sanzione inflitta non deve incidere sui percorsi di istruzione, di formazione professionale o lavorativa in corso.
4. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre è competente un consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato più alto in grado, con funzioni di presidente, da uno dei giudici onorari che presta servizio presso il tribunale per i minorenni che viene designato dal presidente del tribunale e da un educatore
5. Il procedimento disciplinare deve essere sempre improntato a un modello educativo e non esclusivamente punitivo. La contestazione dell'addebito deve essere tempestiva e motivata, nonché formulata tenendo conto della lingua e del livello culturale dell'accusato. Si applica la disciplina di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
6. La sospensione della sanzione, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, deve essere condizionata a comportamenti riparatori e allo svolgimento di attività per il miglioramento della vita in comune.

Per il regime disciplinare viene richiamata la disciplina del regolamento, mentre vengono introdotte alcune modifiche relativamente alle sanzioni. In particolare, rispetto a quanto previsto dal DPR, viene prevista la possibilità del consiglio di disciplina di prevedere come sanzione una attività diretta a rimediare al danno prodotto con l'obiettivo di stimolare forme di riparazione anche in modo specifico del danno causato dal comportamento tenuto. In linea generale l'intervento sanzionatorio deve essere concepito non come esclusivamente punitivo ma anche e soprattutto attuato con un modello educativo che sia anche in linea con la più generale azione dell'istituto. Anche la sanzione più grave della esclusione delle attività in comune non deve consistere nel totale isolamento e nel divieto di contatti con altri detenuti e deve, per quanto possibile, essere compatibile con il progetto educativo in corso. Sempre al comma 4 viene integrato il consiglio di disciplina con una figura esterna al carcere (che va a sostituire quella del medico la cui partecipazione al consiglio di disciplina viene esclusa dalla legge di delega) che è stata individuata in uno dei giudici onorari in servizio presso il tribunale per i minorenni.

ART. 40. (Gestione dei conflitti).

1. All'esito del procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione può essere sospesa per un periodo non superiore a sessanta giorni, ove sussistano i presupposti per l'accesso a programmi di giustizia riparativa. Il mediatore riferisce con relazione scritta al direttore dell'istituto o al consiglio di disciplina dell'andamento del percorso, del comportamento del detenuto e delle eventuali condotte riparatorie poste in essere. Qualora, all'esito del procedimento, il direttore dell'istituto o il consiglio di disciplina ritengano superato il conflitto derivante dal comportamento che ha determinato la violazione disciplinare, non si procede alla irrogazione della sanzione. Si applicano le disposizioni generali in materia di procedimenti di giustizia riparativa in quanto compatibili.

Questa norma offre la possibilità di sperimentare nell'ambito dei procedimenti di natura disciplinare, programmi di giustizia riparativa finalizzati ad affrontare e possibilmente a sanare il conflitto prodotto dalla condotta. Il ricorso alla giustizia riparativa ed eventualmente ad un percorso di mediazione, ha come finalità principale quella di affrontare con una modalità non soltanto punitiva il fatto rilevante disciplinarmente. L'intervento di giustizia riparativa ha una prospettiva di più lungo respiro rispetto al paradigma fatto/sanzione, tipico di un sistema punitivo puramente retributivo. Nell'ottica di preservare i processi educativi e gestire le situazioni di conflittualità degli adolescenti che si pongono in conflitto con le regole appare funzionale introdurre un modello di intervento relazionale, responsabilizzante e che mira ad una riparazione del danno cagionato attraverso un comportamento attivo. Per dare maggiore efficacia ai programmi si lascia al direttore o al consiglio di disciplina la facoltà di sospendere la sanzione e di non irrogarla qualora il programma di riparazione abbia prodotto, in un tempo ragionevole (stimato in 60 giorni), un effetto positivo.

PROPOSTA DI FORMULAZIONE ALTERNATIVA ART. 13

ART. 13

(Applicazione delle misure penali di comunità).

Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenni nei confronti di persona che non abbia compiuto i venticinque anni di età, il pubblico ministero procede ai sensi dell'art. 656 c.p.p., ma l'esecuzione è sempre sospesa salvo il caso in cui il condannato si trovi, per il fatto oggetto della condanna, in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in IPM per altro titolo definitivo.

L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato, al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli esercenti la responsabilità genitoriale con l'avviso che possono, nel termine di trenta giorni, presentare istanza al Tribunale di sorveglianza di applicazione di una misura di comunità depositandola presso l'ufficio del pubblico ministero con allegata dichiarazione o elezione di domicilio.

Il decreto di sospensione contiene altresì l'avviso per il condannato che deve al più presto prendere contatti con l'ufficio del servizio sociale ministeriale. Si applica l'art. 677, comma 2 bis, c.p.p.

Copia dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione è contestualmente trasmessa al predetto ufficio che a sua volta può avanzare nel medesimo termine richiesta di misura di comunità nell'interesse del condannato.

Ricevuta l'istanza o la richiesta il pubblico ministero trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di sorveglianza.

Se nel predetto termine non sono presentate istanze o richieste il pubblico ministero revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione salvo che non ritenga, nell'interesse del minorenne, di richiedere comunque al Tribunale di sorveglianza che la pena venga sostituita con una misura penale di comunità.

Il Tribunale di sorveglianza ricevuta la richiesta fissa l'udienza a norma dell'articolo 666, comma 3 del codice di procedura penale entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dell'istanza e ne fa dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di persone minori degli anni diciotto, al pubblico ministero, al difensore e ai servizi sociali ministeriali.

Con l'avviso le parti sono altresì invitate a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura. I servizi sociali ministeriali presentano, anche in udienza, la relazione personologica e sociale svolta sul minorenne, nonché il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5 del codice di procedura penale.

Si possono così riassumere sinteticamente le considerazioni a sostegno della proposta alternativa e della contrarietà alla procedibilità d'ufficio:

- 1) Nel sistema minorile l'applicazione dell'art. 111 Cost. ha portato all'esclusione di tutti i poteri di ufficio del Tribunale per i minorenni anche in materie estremamente rilevanti quali le procedure di abbandono.

L'attuale assetto, frutto di un lungo percorso e di profonde riflessioni, ha segnato il superamento della concezione che attribuiva al Tribunale per i minorenni una funzione di carattere "tutelare" dei minorenni, considerati più come soggetti incapaci da proteggere che come persone titolari di diritti.

Oggi è il Pubblico Ministero che ha la funzione promuovere la tutela giurisdizionale dei diritti dei minorenni e ciò non solo in campo civile ma anche in quello penale considerata l'azionabilità di strumenti civilistici di tutela del minorenne indagato/imputato sia parallelamente al procedimento penale che nel processo.

Introdurre la procedibilità di ufficio in sede di esecuzione segnerebbe certamente un regresso rispetto all'attuale sistema.

- 2) La necessità di una responsabilizzazione del condannato il quale, dopo non aver colto le opportunità della messa alla prova in udienza preliminare, in primo grado e in appello, ovvero in caso di esito negativo della stessa, raggiunto da ordine di esecuzione, deve attivarsi per chiedere in prima persona una misure alternativa; le eventuali situazioni di marginalità sociale o scarse risorse personali o familiari che possono riguardare alcuni minorenni non adeguatamente assistiti, devono trovare soluzione negli strumenti già presenti nel sistema, eventualmente potenziati o di cui deve chiedersi l'efficienza. Ai minorenni sono infatti garantiti, con la proposta B):
 - tutori: le prossime disposizioni normative previste in merito dovrebbero garantirne l'efficienza per i MSNA;
 - difesa tecnica: deve pretendersi che la difesa tecnica specializzata svolga il suo compito con professionalità, considerato anche che viene all'uopo remunerata;
 - impulso del PMM;
 - impulso del Servizio Sociale;
- 3) finché non verrà modificato il sistema delle pene, tutte le misure di comunità saranno sempre "alternative alla detenzione" che è la pena predeterminata per legge che viene inflitta all'esito di un processo: prevedere in assoluto un obbligo di verificarne sempre e a prescindere da richieste o istanze l'applicabilità in concreto in fase esecutiva significa, di fatto, vanificare le disposizioni del codice penale e anche creare un vulnus nel sistema che applica una pena che, poi, successivamente viene sempre rivista e modificata. Il rischio è quello di togliere credibilità ad un sistema che si contraddice;
- 4) Con la procedura d'ufficio, connessa alla sospensione dell'ordine di esecuzione per qualsiasi pena e reato, di fatto, si verrebbe inoltre a determinare uno spostamento di competenza nella fase esecutiva della pena, che rimarrebbe solo formalmente in capo al PMM ma di fatto di esclusiva competenza del TDS;
- 5) la previsione di un'ulteriore fase di giudizio prima dell'esecuzione, obbligatoria per tutti, anche senza istanza e per qualunque pena detentiva inflitta, determinerebbe certamente un allungamento dei termini per l'esecuzione delle sentenze sicuramente da evitare.

La procedibilità a istanza consente di richiedere l'elezione di domicilio, con conseguente velocizzazione delle notifiche dell'udienza. Per coloro che non hanno fatto alcuna istanza, la necessità di un'ulteriore notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, considerati i frequenti rinvii per omessa notifica, la "ragionevole durata" del processo e della sua esecuzione verrebbe ulteriormente messa a dura prova in netto contrasto con lo spirito della riforma che, nel suo complesso, siamo chiamati ad attuare. Ciò comporterebbe, tra l'altro, il rischio che il condannato superi di fatto i 25 anni al momento dell'esecuzione, con grave pregiudizio della finalità educativa della pena. Tale situazione si aggraverebbe per gli irreperibili.